

# TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 26

Fazio Salvatore n.9.4.1941

Nei confronti di Salvatore Fazio venne emesso mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia che aveva importato dal Marocco 600 kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla

Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Fazio, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Fazio e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Federico Domenico

Federico Domenico e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) mand. di cattura n.237 del 31.5.83 - art.416 C.P.e 75 L.685/75;

b) mand. di cattura n.373 dell'8.8.83 per detenzione e porto esplosivi e danneggiamento Calzetta.

c) mand. di cattura n.372 dell'8.8.83 per gli omicidi Di Noto, Di Fazio, Mandala', Mazzola, Mafara, Rugnetta, Patricola, Teresi F.P., Grado A., Di Fresco G. ed F., Mandala' F. Spitalieri, Corsini, Greco, Cina', D'Agostino, Mafara, Ficano M. e G e G.Zucchetto;

d) mand. di cattura n.111 del 2.4.84 per gli omicidi di Genova, D'Amico,

Buscetta B. e V., Amodeo P. e G.;

e) mand. di cattura n.323/84 per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., artt.71 e 75 legge n.685/75, per detenzione di esplosivi e danneggiamento in danno di Calzetta.

Detto ultimo mandato di cattura deve ritenersi aver assorbito i mandati di cattura di cui alle lette a) e b).

Di Federico Domenico - e dei Federico in genere - riferiva ampiamente Stefano Calzetta, il quale specificava: "Altra famiglia che e' diventata nel giro di pochi anni molto 'rispettata' e' quella dei Federico che hanno raggiunto una eccezionale prosperita' economica in pochissimi anni. Basti pensare che sino a pochi anni addietro il Federico Domenico faceva il portabagagli alla Stazione Ferroviaria. Il Fratello Giuseppe e' paralitico a seguito di un colpo di pistola sparatagli da un carnezziere di Ballaro' a nome Mimmo Bruno il quale, a sua volta, e' stato ucciso in un vicolo

all'Albergheria da Giovanni Perna, su mandato di Federico Giuseppe.

I Federico hanno costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le famiglie mafiose che operano nella zona di Corso dei Mille - Via Conte Federico - via Giafar e via Messina Marine. Sono particolarmente vicini perche' li ho notati spesso riuniti insieme, con Filippo Argano ed i suoi fratelli, con i Tinnirello, con Ludovico Bisconti ed il figlio Pietro, nonche' con il Prestafilippo Mario. Io mi sono recato spesso negli uffici della impresa Federico, che ritengo chiamarsi COFED, per riscuotere il danaro delle forniture di blocchetti fatte dalla fabbrica dei miei fratelli. (Vol.11 f.45).

Riferiva, quindi, il Calzetta come, due o tre giorni dopo l'omicidio del Generale Dalla Chiesa, mentre si trovava dinanzi agli uffici dei Federico, fossero sopraggiunti Mario Prestifilippo (il

killer idolo delle cosche) e Pietro Bisconti e come Federico Domenico si fosse precipitato incontro al Prestifilippo e, con fare deferente, l'avesse accompagnato dentro i suoi locali (Vol.11 f.45) - (Vol.11 f.46)).

Tale episodio il Calzetta riferiva anche in un successivo interrogatorio ((Vol.11 f.195) - (Vol.11 f.196)), come pure riferiva che il Federico ed il Bisconti fossero soci (fasc.pers. f.21) e come, in definitiva, il Federico fosse il prestanome dei Vernengo, dei Buffa e di altri mafiosi.

Riferiva, infine, il Calzetta come il Federico avesse partecipato ad una riunione di mafiosi presso la villa di Gibilrossa di Marino Mannoia e come, in quella occasione, l'imputato gli avesse prestato l'auto per recarsi a Mondello a prelevare una cesta di ricci.

Posto a confronto con lo stesso, il Calzetta dichiarava di non riconoscerlo, ma, successivamente, affermava di averlo voluto, in quella occasione, aiutare.

Su Federico Domenico riferiva ampiamente anche Salvatore Contorno, il quale lo indicava come "uomo d'onore", socio di Giovanni Prestifilippo, pur non sapendone indicare con precisione la famiglia di appartenenza (Vol.125 f.43). Aggiungeva come il Federico avesse una villa a Ficarazzi, contigua a quella di Pinuzzu Calletta, altro uomo d'onore legato ai corleonesi (Vol.125 f.78), come fosse socio del Prestifilippo e di Bisconti Ludovico (Vol.125 f.135) e come tale Prestifilippo Giovanni fosse non il padre di Girolamo e Santo, bensì il padre di Mario (Vol.125 f.143).

Il Federico, dunque, da semplice portabagagli, in poco tempo era divenuto uno dei

costruttori piu' importanti e di cio' fanno prova le indagini bancarie relative alle societa' del suo gruppo, "Urania", "Atlantide", "Calliope", ecc. (Vol.9/A).

A conferma delle dichiarazioni del Calzetta circa i legami di interessi del Federico, quindi, vi sono le dichiarazioni del Contorno delle quali non puo' dubitarsi, ben conoscendo questi tutti i personaggi che con il Federico si associavano.

In particolare vi e' da rilevare come il Contorno conoscesse da sempre i Prestifilippo e da lungo tempo i Bisconti, tutti abituali ospiti di Michele Greco nel suo baglio della "Favarella" (Vol.125 f.126) e (Vol.125 f.135), e come, quindi, sapesse che il Federico si associava con gli stessi.

Ad ulteriore conferma di quanto affermato dal Calzetta e dal Contorno circa i

rapporti d'affari tra l'imputato ed altri mafiosi, vi e' la prova documentale emersa dalle indagini bancarie.

L'imputato, amministratore unico della "Urania Costruzioni" S.r.l. ha ottenuto dalla C.C.R.V.E. - in data 13.4.1978 - un fido per complessive 100 milioni di lire. A garanzia di tale operazione e' stata rilasciata una cambiale di lit. 125.000.000 a firma dello stesso Federico, della moglie Di Bartolo Anna Maria, di Buffa Vincenzo e di La Mantia Gaspare.

L'imputato ha ricevuto assegni da Lombardo Giovanni, Prestifilippo Giovanni e Pace Vincenzo, come pure ha ricevuto assegni per decine di milioni da Visconti Ludovico, assegni negoziati da Greco Nicolo'.

Dallo stesso Greco Nicolo', poi, il Federico ha ricevuto assegni per diverse centinaia di milioni, mentre gli assegni emessi dal Federico a favore del Greco si aggirano sui 150 milioni, prova questa che tra i

due non vi e' stato uno scambio di assegni "di favore", non essendovi nessuna proporzione tra le somme vicendevolmente versate dai due.

Alcuni assegni della Urania Costruzioni sono stati, poi, negoziati da Oliveri Giovanni e da Bisconti Pietro, mentre altro assegno per 25 milioni e' stato emesso per conto della "Cinzia Costruzioni" e girato da Saccone Orazio.

Altri assegni del Federico sono stati negoziati da D'Angelo Giuseppe, Di Maria Giuseppe, Casella Giuseppe, Tinnirello Gaetano, Galati Salvatore, Marchese Gregorio, Sanseverino Domenico, tutti personaggi coinvolti, in vario modo nel presente procedimento penale.

Per una piu' analitica lettura dei riscontri bancari, comunque, si rimanda alle schede bancarie.

Indubbia e', quindi, la partecipazione dell'imputato alla associazione mafiosa con il ruolo, importante, di prestanome di altri

associati nel campo dell'edilizia, dove ha operato con diverse società immobiliari.

Va, comunque, ridimensionato il ruolo dell'imputato il quale, in un primo momento, sembrava aver assunto una posizione di preminenza all'interno della associazione, tanto da vedersi contestati alcuni omicidi della c.d. "guerra di mafia". Per tali omicidi il Federico è stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi e dagli stessi va prosciolto per non aver commesso il fatto.

Il Federico va, invece, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. e ciò perché la sua qualità di associato è stata rivelata dal Calzetta e dal Contorno (Capi 1, 10).

Le dichiarazioni accusatorie, degli stessi trovano un riscontro documentale nella improvvisa ascesa economica del Federico il quale da semplice portabagagli, si è affacciato sulla scena della imprenditoria edilizia palermitana con numerose società, in ciò spalleggiato dai vari Vernengo, Prestifilippo, Bisconti, Greco ed

altri, come le risultanze delle indagini bancarie hanno inconfutabilmente dimostrato.

Una rigorosa analisi delle prove emerse nel corso della istruttoria porta a ritenere non provato il coinvolgimento del Federico nel traffico di stupefacenti (Capi 13, 22).

Ed, invero, si deve rilevare come il "giro" degli assegni sopra esaminato riconduca solo agli investimenti operati dalle cosche nell'edilizia tramite il Federico, ma non fanno intravedere nessun coinvolgimento dello stesso nel traffico degli stupefacenti. E' probabile che molte di dette somme provenissero dal traffico di droga, ma cio' non coinvolge la specifica responsabilita' dell'imputato.

Il Federico, pertanto, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n. 685/75 per non aver commesso il fatto, come pure con la stessa formula va prosciolto dai reati contestatigli con i mandati di cattura n. 372/83 e 111/84 (Vedere dispositivo), ad eccezione dei capi 270, 271, 272 per i quali il Federico va rinviato a giudizio.

Federico Giuseppe

Federico Giuseppe e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Fratello del piu' noto Federico Domenico, Federico Giuseppe era conosciuto da Stefano Calzetta che cosi' ne parlava:

"Altra famiglia che e' diventata nel giro di pochi anni molto 'rispettata' e' quella dei Federico che hanno raggiunto una eccezionale prosperita' economica in pochissimi anni. Basti pensare che sino a pochi anni addietro il Federico Domenico faceva il portabagagli alla stazione ferroviaria. Il fratello Giuseppe e' paralitico a seguito di un colpo di pistola sparatogli da un carnezziere di Ballaro' a nome Mimmo Bruno il quale a sua volta e' stato ucciso in un

vicolo dell'Albergheria da Giovanni Perna, su mandato del Federico Giuseppe.

I Federico hanno costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le famiglie mafiose che comandano nella zona di Corso dei Mille - via Conte Federico - via Giafar - via Messina Marine.

Sono particolarmente vicini, perche' li ho notato spesso riuniti assieme, con Filippo Argano e i suoi fratelli, con i Tinnirello, con Ludovico Bisconti ed il figlio Pietro, nonche' con il Prestifilippo Mario..... (Vol.11 f.45).

Successivamente il Calzetta precisava come Federico Giuseppe fosse un assiduo frequentatore della abitazione di Melo Zanca, sia prima che dopo l'incidente che lo aveva reso paralitico (Vol.11 f.47).

Ed, ancora, : "Federico Giuseppe e' tuttora inserito in posizione attiva nella organizzazione criminosa. Lo desumo dal fatto

che egli non e' stato messo affatto da parte. Ho visto che nel corso di riunioni che si svolgevano a casa di Carmelo Zanca lo trasportavano ivi con tutta la carrozzella (Vol.71 f.143).

A quanto ora detto sullo specifico conto di Federico Giuseppe, si debbono aggiungere le dichiarazioni rese dallo stesso Calzetta e dal Contorno relativamente al fratello Domenico.

Ed, invero, i due coimputati hanno sempre accomunato i due fratelli indicandoli come "i Federico" e cio', sicuramente, non a caso dovendosi ritenere unitaria da parte degli stessi la gestione degli affari nei quali, come visto, fungevano da prestanome di numerosi mafiosi di rango. Federico Giuseppe, poi, e' stato indicato dal Calzetta anche in relazione ad uno specifico episodio della sua vita: l'attentato a seguito del quale rimase paralitico dopo essere stato attinto da colpi di arma da fuoco alla schiena.

Orbene il Calzetta indica "Mimmo" Bruno quale feritore del Federico ed, in effetti, Domenico Bruno, con rapporto in data 16.6.1971 veniva denunciato con l'imputazione di tentato omicidio in danno di esso Federico.

Il Bruno, successivamente, veniva ucciso a Napoli, citta' ove si era trasferito ed ove operava in connessione con numerosi contrabbandieri della Kalsa, quali Masino Spadaro e Pino Savoca, utilizzando come corriere Matteo Biondo, altro contrabbandiere per la cui soppressione veniva denunciato, tra gli altri, Gaetano Calista (proc. pen. n.842/81 a.P.M. n.982/81 R.G. Savoca Giuseppe + 46).

In questo contesto ed alla luce delle concordi dichiarazioni del Calzetta e del Contorno, nonche' sulla base delle risultanze degli accertamenti bancari e societari, si deve ritenere l'imputato pienamente inserito nella organizzazione criminosa e, pertanto, lo stesso va rinvioato a

giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Nessun elemento, di contro, e' emerso sul Federico in ordine ai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 e, pertanto, lo stesso va prosciolto dalle relative imputazioni per non aver commesso il fatto (Capi 13, 22).

Ferraguto Salvatore

Con provvedimento del 19 luglio 1983 il Procuratore della Repubblica di Siracusa convalidava l'arresto di Salvatore Ferraguto effettuato dalla Polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale di Nunzio Salafia, incriminato quale componente di associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e dallo stesso capeggiata, che s'era resa responsabile dell'importazione dal Marocco di 600 kg. di hashish e di altri gravi reati commessi in danno di Armando Di Natale.

Gli atti venivano quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio che, a seguito delle dichiarazioni dello stesso Di Natale, già procedeva contro il predetto Salafia per l'omicidio di Alfio Ferlito.

Il Procuratore della Repubblica di Palermo chiedeva quindi, con nota del 10 agosto 1983 (Vol.97/R f.54),

l'incriminazione del Ferraguto per il reato di associazione per delinquere, ma con ordinanza del 28 novembre 1983 (Vol.99/R f.168) la richiesta veniva rigettata e nei confronti del Ferraguto non veniva emesso alcun mandato.

Dei fatti si occupa ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata altresì addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Ferraguto, connessi in Siracusa.

Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 8 e 423

ascritti al Ferraguto e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa i relativi atti (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Ferrante Erasmo

Denunciato con rapporto del 10 aprile 1984 (Vol.1/G f.49) quale componente del gruppo criminale facente capo a Gaetano Badalamenti, Carlo Castronovo, Leonardo Greco e numerosi altri, dedito al traffico internazionale degli stupefacenti sull'asse Sicilia-U.S.A., vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 90/84 del 16 aprile 1984 e mandato di cattura n.164/84 del 22 maggio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si protestava innocente (Vol.1/G f.124), dicendosi estraneo ad ogni organizzazione criminosa ed a qualsiasi traffico illecito.

Il 17/8/1984 si dava morte per impiccaggione nella cella della Casa Circondariale di Palermo ove era ristretto.

Del Ferrante tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alla esposizione del traffico internazionale di stupefacenti tra l'Italia e gli U.S.A., c.d. "pizza connection".

Va prosciolto da entrambi i reati ascrittigli col mandato di cattura 164/84, che ha assorbito ed integrato il precedente ordine di cattura 94/84, essendo essi estinti per morte dell'imputato.

Ferrera Antonino

Nei confronti di Antonino Ferrera vennero emessi ordini di cattura del 22 e 30 novembre 1983 del Procuratore della Repubblica di Roma per i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, perche' ritenuto implicato in vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto da elementi, tra cui i fratelli Giuseppe e Francesco, prevalentemente facenti capo a cosche catanesi.

Trasmessi gli atti per competenza a questa autorita' giudiziaria, che gia' procedeva nei confronti di Giuseppe Ferrera per piu' gravi reati, ed intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola, cui il gruppo dei Ferrera risultava far capo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 i suddetti

reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P., in relazione alla sua appartenenza alla suddetta associazione mafiosa.

Di Antonino Ferrera si occupano ampiamente le parti della sentenza dedicate al traffico delle sostanze stupefacenti con il vicino e l'estremo oriente, all'omicidio di Alfio Ferlito ed all'esame della posizione del fratello Giuseppe e ad esse si rimanda anche per la valutazione della posizione dell'imputato in esame, che e' risultato pienamente inserito nella cosca criminosa del Santapaola e sicuramente coinvolto nel traffico degli stupefacenti condotto dal gruppo capeggiato dal fratello.

Alle considerazioni gia' espresse nelle richiamate parti della sentenza va solo ulteriormente aggiunto che il pieno coinvolgimento dell'imputato in esame nella cosca mafiosa del Santapaola e nei traffici di droga di cui trattasi e' particolarmente comprovato dal rinvenimento

presso la sua abitazione, in corso di perquisizione effettuata dalla guardia di Finanza (Vol.39/RA f.148), oltre a copiosa documentazione concernente i natanti utilizzati dalla organizzazione per il trasporto degli stupefacenti, anche di altri documenti concernenti l'acquisto di costose e complesse apparecchiature per l'installazione di stazioni radio ricetrasmittenti, nonché relativi a conti bancari intrattenuti in Grecia dal coimputato Nicolò Trapani.

Nel corso della stessa perquisizione inoltre la Guardia di Finanza rinvenne altresì un quaderno con un lungo elenco di nomi che la madre dell'imputato dichiarò esser quelli degli invitati al matrimonio del figlio, tra cui i Santapaola al completo, gli Ercolano, i Cannizzaro e quasi tutti i coimputati del Ferrera di cui agli ordini di cattura del Pubblico Ministero di Roma.

Il Ferrera, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe.

Il Ferrera, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, 9, 10, 13, 20, e 22 dell'epigrafe.

Per completezza di esposizione va infine fatta menzione di istanza proposta il 6 giugno 1985 dal difensore dell'imputato, il quale ha rilevato che in atto pendono a carico del Ferrera altri procedimenti penali dinanzi alla Autorita' giudiziaria di Roma ed a quella di Torino, concernenti gli stessi fatti contestati all'imputato nel presente procedimento. Ha chiesto, pertanto, la difesa del Ferrera che, ritenuta questo Ufficio la competenza del "Giudice istruttore di Roma, risolva in via preventiva il conflitto in atto, dichiarando la propria incompetenza".

Non si rinviene negli atti alcuna documentazione prodotta a corredo della menzionata istanza e pertanto, si ignora di quali reati sia il Ferrera imputato dinanzi a quelle autorita' giudiziarie, dovendosi per altro ovviamente escludere che

trattasi dei fatti oggetto degli ordini di cattura del 22 e 30 novembre del Procuratore della Repubblica di Roma, in quanto quella autorità giudiziaria, come si è detto, ha declinato la propria competenza trasmettendo a Palermo i relativi atti.

Nel presente procedimento, comunque, al Ferrera è stata contestata l'appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra, quale affiliato alla "famiglia" mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola, non avente nell'ambito della intera organizzazione criminosa propria autonomia perché subordinata ai vertici criminali palermitani ed esplicante la propria delittuosa attività in pieno coordinamento con le direttive di questi ultimi, così come particolarmente è emerso nel corso di trattazione degli omicidi di Alfio Ferlito e del gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e dei traffici di droga condotti da Gaspare Mutolo, nell'ambito dei quali al gruppo catanese era riservato il mero ruolo di approvvigionamento, riscontrabile anche in quel

particolare filone di indagini che i capi di imputazione nn.9 e 20 dell'epigrafe riflettono.

Non sussiste pertanto alcun conflitto di competenza con procedimenti in corso dinanzi ad altre autorita' giudiziarie, i quali, ove concernessero anche attivita' del Ferrera nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti, non riguarderebbero necessariamente gli stessi fatti per cui questo Ufficio procede, essendo indubitabile, come piu' volte e' stato riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la possibilita' di contemporanea partecipazione della stessa persona a piu' associazioni criminose, aventi anche il medesimo programma delittuoso.

Ferrera Francesco Augusto

Nei confronti di Francesco Augusto Ferrera venne emesso ordine di cattura del 22 novembre 1983 del Procuratore della Repubblica di Roma, per i reati di cui agli artt.416 e 75 legge n.685 del 1975, perche' ritenuto implicato in vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto da elementi, fra cui i fratelli Giuseppe ed Antonino, prevalentemente facenti capo a cosche catanesi.

Trasmessi gli atti per competenza a questa autorita' giudiziaria, che gia' procedeva nei confronti di Giuseppe Ferrera per piu' gravi reati, ed intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola, cui il gruppo dei Ferrera risultava far capo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, i suddetti

reati gli vennero contestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975, in relazione alla sua appartenenza alla suddetta associazione mafiosa.

Di Francesco Ferrera si occupano ampiamente le parti della sentenza dedicate al traffico delle sostanze stupefacenti con il vicino e l'estremo oriente, all'omicidio di Alfio Ferlito ed all'esame della posizione dei fratelli Giuseppe ed Antonino e ad esse si rimanda anche per la valutazione della posizione dell'imputato in esame, che e' risultato pienamente inserito nella cosca criminale del Santapaola e sicuramente coinvolto nel traffico degli stupefacenti condotto dal suo gruppo.

Alle considerazioni gia' espresse nelle richiamate parti della sentenza va solo ulteriormente aggiunto che il ruolo del Francesco Ferrera e l'ascesa della sua personalita' criminale risultano abbondantemente esaminati anche nel decreto del Tribunale di Catania del 21 luglio 1984

(Vol.44/RA f.68), alla cui lettura si rimanda, che gli inflisse la misura di prevenzione dell'obbligo del soggiorno in paese con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Va altresì ricordato che in data 15 giugno 1982 il Ferrera venne gravemente ferito in un agguato che fece seguito ad una impressionante serie di reciproche letali aggressioni fra elementi del gruppo Santapaola ed altri del gruppo Ferlito, ucciso in Palermo proprio il giorno dopo. E se improbabili dubbi vi fossero sulle causali dell'aggressione, con ogni evidenza diretta dal clan Ferlito contro un prestigioso esponente del gruppo mafioso avverso, basta rileggere le trascrizioni della telefonata intercorsa alle ore 21,44 dello stesso 15 giugno fra Calogero Campanella e Domenico Condorelli, durante la quale, scambiandosi i due informazioni sull'accaduto, si raccomandano grande prudenza (Fot.057800); nonché la telefonata nella quale Giuseppe

Licciardello, parlando con un non meglio identificato Andrea, commenta il fatto dicendo "Purtroppo significa che le cose vanno in alto" (Fot.072793).

E che il Francesco Ferrera fosse decisamente in alto nella gerarchia mafiosa del suo gruppo si ricava dall'esame delle dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.274), il quale ha riferito di avere nel febbraio 1979 assistito nel bar di via Sila in Milano ad uno scambio di battute fra Nello Pernice e Gaetano Fidanzati. I due si chiedevano chi fosse il piu' adatto a ricoprire la carica di capo a Catania (nel settembre del 1978 era stato ucciso Giuseppe Calderone, rappresentante di quella "famiglia" mafiosa) e mentre il Fidanzati sosteneva che il piu' adatto fosse Francesco Ferrera "cavadduzzu", il Pernice si pronuncio' a favore di Nitto Santapaola.

Per le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i

reati ascritti di cui ai capi 1, 9, 10, 13,  
20 e 22 dell'epigrafe.

Ferrera Giuseppe

Indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.61) e (Vol.11 f.205) quale esponente dei gruppi mafiosi catanesi particolarmente legato alle cosche palermitane c.d. "vincenti", venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Successivamente al predetto procedimento ne vennero riuniti altri, nel corso dei quali erano stati emessi nei confronti del Ferrara i seguenti provvedimenti:

- ordini di cattura del 22 e 30 novembre 1983 emessi dal Procuratore della Repubblica di Roma, per gli stessi reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.

685 del 1975, in relazione ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto da elementi prevalentemente facenti capo alle cosche catanesi. Gli atti erano stati quindi trasmessi per competenza all'Autorita' giudiziaria di Palermo, in considerazione che nei confronti del Ferrera era stato nel frattempo emesso il provvedimento di cui appresso, in procedimento nel quale si procedeva per piu' gravi reati;

- mandato di cattura 69/84 del 29 febbraio 1984, per i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, emesso nei confronti del Ferrera perche' ritenuto implicato nell'ingentissimo traffico di sostanze stupefacenti venuto alla luce nel corso delle indagini conseguenti all'arresto in Parigi il 10 novembre 1981 di Francesco Gasparini con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina proveniente dalla Thailandia.

Intervenute, quindi, le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia



Milano, Salvatore Enea e numerosi altri, tra i quali il sedicente Gaspare Mascolino, poi identificato in Bono Alfredo. Tutti personaggi appartenenti o comunque collegati a Cosa Nostra, che in gran parte riappariranno nelle successive vicende giudiziarie del Ferrera.

Considerati pertanto tali precedenti non meravigliano affatto le richiamate dichiarazioni del Calzetta, il quale ha precisato di aver assistito ad una visita fatta dal Ferrera al potente boss mafioso palermitano Pietro Vernengo, subito dopo l'omicidio di Michele Graviano, nel corso dei quali i due si erano abbracciati "con slancio".

Anche secondo Salvatore Maltese (Vol.27 f.87) i "cavadduzzi" sono legati alle cosche mafiose palermitane, mentre il camorrista Pasquale D'Amico, che ha riferito anche di pregressi rapporti dei Ferrera con Raffaele Cutolo, ne ha confermato l'appartenenza al

clan mafioso dei Santanpaola ((Vol.23 f.40) e segg.). E Salvatore Contorno (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.50) e (Vol.125 f.117), pur dicendo di non conoscerli personalmente, ha dichiarato di aver appreso da Francesco Di Carlo che operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish, anche in collegamento con Giuseppe Calo', e che erano molto vicini ai Santapaola.

quanto alla collocazione ed all'importanza dei Ferrera, e di Giuseppe in particolare, nell'ambito della famiglia mafiosa catanese, illuminanti appaiono gli accertamenti esposti nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed ai quali e' necessario anche in questa sede brevemente accennare.

Trattasi innanzi tutto di talune conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra Giuseppe Ferrera ed il

coimputato Giuseppe Licciardello, in una delle quali quest'ultimo comunica al primo l'omicidio di Alfio Ferlito e l'altro risponde con significativa laconicità ed indifferenza "mi dispiace" (Fot.072801).

In una conversazione del giorno successivo il Licciardello, che aveva ed ostentava rapporti con ufficiali di polizia giudiziaria e quindi conoscenza dello stato delle indagini, chiede ad Antonino Ferrera notizie del fratello Giuseppe e lo invita a prendere il largo ("io mi farei due passi") essendo prossima l'emissione di provvedimento restrittivi a suo carico (Fot.072759). Analoga telefonata nello stesso giorno il Licciardello fa alla AVIMEC degli Ercolano, cercando di "Nitto" per la stessa ragione. Ed analoga ne riceve da Giuseppe Ercolano.

In una delle conversazioni telefoniche fra il Licciardello ed i funzionari di Polizia con cui questi era in contatto, il primo,

commentando il ferimento di Francesco Ferrera, comunica che si tratta del cugino di Nitto Santapaola e che aveva avuto parte di spicco nelle sanguinose vicende catanesi. In altra, il Licciardello, parlando con il capitano Guarrata ed evidentemente riferendosi al laconico ed ironico commento di Giuseppe Ferrera allorché gli era stata data notizia dell'omicidio del Ferlito, riferisce che "Pippo non è caduto dall'aria" (Fot.072747) (Fot.072762).

Da queste telefonate, qualunque sia il ruolo del Licciardello, meglio illustrato nella parte della sentenza che lo riguarda, già traspare l'intimo collegamento dei Ferrera col clan Santapaola oltre che il loro scontato schieramento nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito.

E tutto ciò è stato pienamente confermato da Angelo Epaminonda, il criminale milanese che aveva intensi rapporti con la malavita meridionale insediatasi in

quella città', decisosi dopo il suo arresto a collaborare con la giustizia. Invero l'Epaminonda ((Vol.172 f.1) e segg.) + ((Vol.181 f.272) e segg.) + ((Vol.186 f.302) e segg.), dopo aver riferito che Benedetto Santapaola è il capo della filiale catanese della mafia palermitana, ha dichiarato che appartengono al suo clan i fratelli Ferrera, intesi i "cavadduzzi".

Gli ha fatto eco l'altro "pentito" Antonino Saia ((Vol.164 f.316) e segg.), anch'egli molto informato sulle vicende del clan Santapaola, il quale ha rivelato di aver partecipato col suo gruppo, operante prevalentemente in Torino, con funzioni di paciere, ad una riunione di pacificazione, avvenuta nel settembre 1982, tra il suddetto clan Santapaola ed i superstiti del gruppo Ferlito. Testualmente ha riferito: "Nel settembre 1982, nella villa di Giuseppe

Carozzo, in Catania, c'e' stato un incontro di riappacificazione tra il gruppo che faceva capo ad Alfio Ferlito e quello che fa capo a Nitto Santapaola; nell'occasione eravamo presenti noi catanesi del gruppo Miano di Torino in qualita' di garanti, richiesti da entrambe le fazioni. Del nostro gruppo eravamo presenti io, Salvatore Parisi, Franco Finocchiaro, Nunzio Finocchiaro, Giuseppe Carozzo, Salvatore Costanza, Pietro Randelli e qualche altro di cui non ricordo il nome in questo momento; del gruppo Ferlito erano presenti Salvatore Pillera, Natale Reito, Nunzio Cavallaro, Santo (Pannizza) ed un altro individuo bassino con gli occhiali, biondiccio; del gruppo Santapaola erano presenti lo stesso Nitto Santapaola, Francesco Mangion detto "Iuzzu u ferraru" e Giuseppe Ferrera detto "cavadduzzu" ed un tale chiamato "zu Tanu", persona anziana. Le fazioni di cui sopra raggiunsero un accordo nel senso che da quel momento in poi si

sarebbero decise insieme le estorsioni da commettere ai danni di imprenditori e commercianti facoltosi in modo che non venissero prese di mira persone protette dall'uno o dall'altro gruppo".

Quanto al traffico delle sostanze stupefacenti, gli elementi di responsabilita' del Ferrera emergono innanzi tutto dalle dichiarazioni di Francesco Gasparini (Vol.54/R f.136) + (Vol.59/R f.218) + (Vol.61/R f.11), analiticamente esposte nella parte della sentenza dedicata alle indagini conseguenti all'arresto di costui a Parigi, il 10 novembre 1981, con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina proveniente dalla Thailandia.

Sul Ferrera il Gasparini riferiva di aver preso contatti con tale Giovan Battista Brusca, grande amico di Vincenzo Puccio e Armando Bonanno, killers del Capitano Emanuele Basile, per partecipare ad una riunione con tale Gino da Ladispoli, Umberto Cannizzaro, il

Ferrera ed in suoi fratelli, al fine di organizzare un traffico di cocaina.

Ulteriori notizie sono state fornite da Pietro De Riz ((Vol.112/R f.7) e segg.), il quale ha riferito di essere stato avvicinato dall'imputato, che si diceva disposto ad acquistare solo grosse partite di droga da importare via mare dalla Thailandia, e che all'uopo voleva essere messo in contatto con i trafficanti Thomas Alan e Koh Bak Kin.

La circostanza e' stata confermata dal Thomas Alan ((Vol.106/R f.73) e segg.) + (Vol.112/R f.269) e segg.), che ha riconosciuto il Ferrera in fotografia, riferendo, che, dopo essersi incontrato col predetto in un ristorante nei pressi di Cinecitta' ed aver ricevuto l'assenso del fornitore orientale Koh Bak Kin, aveva cominciato a "lavorare" per lui col sistema

delle valige contenenti la droga depositate presso stazioni ferroviarie e successiva consegna degli scontrini al destinatario. Un carico di droga sequestrato al suo corriere Czebaniak a Francoforte era, secondo il Thomas, destinato al Ferrera, cui doveva essere consegnato dal De Riz.

Infine il trafficante Sebastiano Dattilo ((Vol.16/RA f.40) e segg.) + ((Vol.17/RA f.185) e segg.) + ((Vol.22/RA f4) e segg.) + ((Vol.41/RA f.82) e segg.) ha fornito sul Ferrera ed i suoi fratelli le maggiori informazioni, riconoscendoli in fotografia e parlando diffusamente dei suoi rapporti con costoro.

Secondo il Dattilo, i suoi rapporti coi Ferrera, seppur indiretti, risalgono al 1973, allorché costoro lavoravano nel contrabbando dei tabacchi in collegamento, tra

gli altri, col mafioso palermitano Nicola Milano detto "u ricciu".

Quindi nel gennaio 1982 il coimputato Nicola Trapani lo aveva convinto ad assumere il comando di una nave che effettuava trasporti di contrabbando per conto dell'organizzazione dei Ferrera e nel successivo giugno, recatosi a Catania per ricevere il relativo compenso, aveva personalmente conosciuto Giuseppe Ferrera in una villa sorvegliata da uomini armati (imperversava allora la sanguinosa faida fra i clans di Santapaola e Ferlito), dove erano anche Salvatore Ercolano e Marcello Bonica.

Da Catania il Dattilo, il Ferrera e l'Ercolano si erano recati ad Atene, dove egli era stato incaricato di recarsi con altra nave nel Libano per prelevare un carico di 11,3 tonnellate di hashish, consegnato da arabi armati di Kalashnikov. La droga era stata poi sbarcata in Calabria.

Nel successivo dicembre 1982 Dattilo aveva ricevuto in Catania dal Ferrera

il saldo del compenso e l'incarico di reperire altra nave che sostituisse quella prima utilizzata, ora in avaria. Aveva quindi acquitato la Alexandros T., intestandola ad una societa' di comodo della quale egli deteneva il 3% delle azioni.

Rientrato a Roma, s'era incontrato con Antonino Ferrera ed insieme s'erano recati a Zurigo, incontrandosi col faccendiere Paul Waridel, insieme al quale avevano proseguito per la Spagna al fine di acquistare altra nave da adibire al trasporto di 300 chilogrammi di eroina.

Le successive fasi organizzative della spedizione lo avevano pero' portato in Grecia, dove lo aveva raggiunto la notizia del sequestro nel canale di Suez della nave Alexandros G. con una carico di 233 chilogrammi di eroina proveniente dalla Thailandia e del contestuale arresto di Fioravante Palestini. L'organizzazione a questo punto, per ragioni prudenziali, aveva annullato l'operazione.

In Grecia nel frattempo era stato raggiunto da Antonino Ferrera.

Nel giugno 1983 in Catania, il predetto, il fratello Giuseppe, Salvatore Ercolano ed altri, nel corso di apposita riunione, gli avevano comunicato che intendevano abbandonare il traffico di eroina e che, pertanto, non avevano piu' bisogno dei suoi servizi.

Da quel momento, salvo un incontro a Roma nell'agosto 1983, per sistemare alcune questioni tecniche relative alla nave Alexansdros G., aveva perso i contatti con il clan.

Le dichiarazioni del Dattilo sono state sottoposte ad una serie di minuziosi riscontri, tutti risoltisi positivamente, e per altro pienamente confermano le risultanze delle indagini gia' da tempo in corso allorché esse vennero rese.

Riscontri e risultanze delle indagini sono stati esposti nell'apposito capitolo della sentenza, cui si rinvia. In questa sede basta ricordare quanto emerge dal rapporto della Guardia di Finanza del 17 novembre 1983 ((Vol.9/RA f.1) e segg.)

e da quelli successivi di pari oggetto circa le chiamate telefoniche, intercettate, fatte dal Dattilo ad Antonietta Giustolisi e Salvatore Ierna in cerca del Ferrera; la conversazione tra il Dattilo e Nicola Trapani che consentì di controllare il primo, recatosi a Catania, ed accertare che, presso lo stabilimento AVIMEC degli Ercolano - Santapaola, si incontrava con persone giunte a bordo di un autovettura intestata alla moglie di Giuseppe Ferrera ed in uso ad Antonino Ferrera; la copiosa documentazione rinvenuta a casa di costui, relativa alle navi utilizzate per gli illeciti trasporti del gruppo; le accertate presenze alberghiere del Dattilo, di Giuseppe ed Antonino Ferrera e di altri membri dell'organizzazione in Grecia; del Dattilo e di Antonino Ferrera in Spagna; gli accertamenti compiuti sugli effettivi proprietari delle navi utilizzate dalla organizzazione (la Alexandros T. risulta intestata alla società "Piortu shipping company": e la sigla PIORTU, secondo il

Dattilo, trae origine dalle prime lettere dei nomi Pippo (Ferrera), Orazio (Torrise) e Turi (Ercolano); le dichiarazioni rese dal libanese Chidiac Adel Arip ((Vol.48/RA f.6) e segg.) circa la presenza sulla nave che sbarco' oltre 11 tonnellate di hashish sulle coste calabre di un grosso boss siciliano a nome Pippo, che acquisto' dai libanesi anche tre kalshnikov (Vol.48/RA f.64) (i relativi atti sono stati trasmessi alla autorita' giudiziaria calabra, limitatamente al reato di cui all'art.71 legge n.685 del 1975, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale emessa da questo Ufficio il 18 marzo 1985 (Vol.48/RA f.2).

In ultimo vanno menzionate le dichiarazioni rese dall'imputato Paul Waridel ((Vol.209 f.249) e segg.), il quale, arrestato in Svizzera, ha riferito in sede di commissione rogatoria internazionale di avere conosciuto Giuseppe Ferrera a Roma durante un comune periodo di

detenzione e di averlo nel 1983 rivisto a Zurigo, apprendendo che era in contatto, insieme al fratello Antonino, col trafficante turco Mussulullu per l'acquisto di una nave, che tuttavia non era stata piu' consegnata. E, come esposto piu' dettagliatamente nella richiamata parte della sentenza, il menzionato Mussulullu manteneva intesi rapporti con esponenti di primo piano nel traffico delle sostanze stupefacenti, quali, fra gli altri, Antonino Rotolo e Nunzio La Mattina.

Imponenti sono pertanto gli elementi probatori raccolti a carico dell'imputato anche in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti e va pertanto egli rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 9, 10, 13, 17, 20, 22 e 40 dell'epigrafe.

Ficarra Giuseppe

Il Ficarra e' stato indicato dal Buscetta quale appartenente alla "famiglia" mafiosa di Altarello di Baida, di cui faceva parte il noto Leonardo Vitale (che con il suo comportamento processuale ha infranto per primo le regole dell'omerta' indicando, tra l'altro, nello stesso Ficarra un "uomo d'onore" della sua famiglia), ed il cui capo era lo zio di questo ultimo, anche egli a nome Vitale (Vol.124/A f.100).

Il Ficarra risulta collegato con esponenti di rilievo di altre cosche mafiose, quali Tommaso Spadaro, Nunzio La Mattina, Riina Salvatore, come e' dimostrato dal fatto che lo stesso, in data 14 luglio 1977, e' stato condannato per associazione per delinquere a sfondo mafioso, unitamente ai personaggi di cui sopra.

Il Ficarra, inoltre, originariamente dedito al contrabbando di sigarette estere, praticato fino agli anni "70" dalle organizzazioni mafiose di Palermo e provincia (per tale reato e' stato, infatti, condannato dal Tribunale di Palermo in data 31.12.1977), successivamente, conformemente alla scelta operata dalle organizzazioni mafiose del palermitano di occuparsi del piu' redditizio traffico di stupefacenti, si e' attivamente inserito in tale attivita', come emerge dal fatto che lo stesso e' risultato interessato, unitamente a Ferrara Francesco Paolo, ad un grosso traffico di sostanze stupefacenti (hashish) venuto alla luce a seguito della scoperta, da parte di agenti della Squadra Mobile e del Centro interprovinciale Criminalpol di Palermo, all'interno di un villino in costruzione, ubicato alla periferia di Palermo - Fondo Petix - di Kg.600 di hashish, sostanza stupefacente appartenente appunto al Ficarra ed al menzionato Ferrara, che dovevano curarne lo smercio in Palermo.

Il Ficarra, inoltre, in data 14/10/1983 veniva denunciato unitamente a Malfattore Nicolo' ed altre 23 persone, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, perche' coinvolto in un vasto traffico a livello internazionale, traffico gestito da persone collegate con la nota famiglia mafiosa dei Marchese, di cui l'esponente di maggiore spicco e' il famigerato e sanguinario Filippo Marchese.

Contro l'imputato e' stato emesso mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp. 71 e 75 della legge n.685 del 1985.

Interrogato, il Ficarra ha respinto gli addebiti asserendo di non conoscere Tommaso Buscetta (Vol.123 f.67).

Ma tali generiche, labiali discolpe non reggono a fronte della precisa e circostanziata chiamata di correo operata dal Buscetta;peraltro l'appartenenza del

Ficarra alla "cosca" di Altarello di Baida, e gli accertati collegamenti del medesimo con esponenti di primo piano di altre cosche mafiose (quali quelle di Corso dei Mille e di Corleone), unitamente ai quali e' dedito al traffico di sostanze stupefacenti, sono tutti elementi che portano a ritenere la responsabilita' del medesimo in ordine ai reati contestatigli.

Del Ficarra va pertanto disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 1, 10, 13, 22 della rubrica.

Fici Giovanni

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.190) quale autorevole esponente del clan mafioso di Ciaculli, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto l'11 novembre 1983, venne trovato in possesso di falsa patente di guida e tento' di disfarsi di un borsello contenente un revolver Smith Wesson 357 Magnum e talune munizioni(vedi rapporto Carabinieri 12 novembre 1983 a (Vol.5/A f.5)).

Con ordine di cattura 240/83 del 19 novembre 1983 e mandato di cattura 524/83 del 12 dicembre 1983 gli furono, pertanto, contestati i

reati di detenzione e porto illegale di arma con matricola abrasa, falso in patente, uso della stessa, nonché ricettazione dell'arma e del modulo utilizzato per la falsificazione del documento.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa di Ciaculli, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Ritenuto, infine, per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di Ciaculli, uno dei responsabili dei vandalici danneggiamenti verificatisi in quella zona a danno di famiglie reputate "indesiderabili" dalla consorte mafiosa e quindi costrette ad allontanarsi abbandonando le loro proprietà, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 79/85 del 4 marzo 1985, con il quale gli furono contestati i reati di violenza privata ed incendio.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione criminosa e di conoscere, dei suoi coimputati, soltanto taluni di quelli originari della sua stessa borgata di Ciaculli, tra cui Giovannello Greco e Giuseppe Greco di Nicolo'.

Quanto al primo di costoro, va rilevato che, come risulta dal rapporto del 13 luglio 1982 (Fot.400200) e comunque ampiamente esposto in altra parte della sentenza, esso venne tratto in arresto in Svizzera mentre tentava insieme al cognato Pietro Marchese e ad Antonino Spica di imbarcarsi per il Brasile, portando con se' notevolissima somma di denaro proveniente dai sequestri di persona Susini ed Armellini. Nell'occasione si accerto' che Giovannello Greco era in possesso del passaporto intestato a Giovanni Fici.

Il medesimo documento, inoltre, risulta esser stato precedentemente utilizzato in Milano nel gennaio e marzo 1981 da persona che

alloggio' presso quell'Hotel Hilton insieme all'ing. Ignazio Lo Presti, mentre contemporaneamente era presente nello stesso luogo Angelo Pipitone (Fot.400249).

Il Fici ha fornito davvero poco credibili spiegazioni circa detta utilizzazione del suo documento, asserendo di averne richiesto il rilascio per non meglio precisati scopi turistici ma di non averlo mai utilizzato anche se aveva preso l'abitudine di portarlo con se' a caccia (|||) e di essersi accorto della sua sparizione solo dopo essersi vista notificare una comunicazione giudiziaria per favoreggiamento del Greco.

Trattasi per certo di oscura vicenda che non e' stato possibile chiarire del tutto, ma e' sicuro che il documento veniva da gran tempo utilizzato da Giovanni Greco, risultando apposti sul passaporto taluni visti di ingresso in Brasile ed essendo state sequestrate in casa di Francesca Ficano, fidanzata del Greco, alcune cartoline da costui spedite da Rio de Janeiro (Fot.400249).

Esclusa, quindi, per palese inverosimiglianza l'ipotesi del furto o dello smarrimento del passaporto, di cui il Fici si sarebbe tanto tardivamente accorto, deve ritenersi piu' verosimile che l'imputato abbia al Greco fornito il documento in periodo in cui non v'era stata frattura nei rapporti tra Pietro Marchese ed il suo giovane cognato e la famiglia mafiosa di Ciaculli, cui entrambi i predetti appartenevano ed al Fici di appartenere si contesta.

Quanto poi alle ragioni della cessione del documento giova ricordare che Giovannello Greco sin dal 1978 risulta coinvolto in impressionante serie di precedenti giudiziari e colpito da numerosi ordini e mandati di cattura, attraversando prolungati periodi di latitanza (Vol.6 f.103).

Sarebbe pero' troppo semplicistico considerare quanto sopra esposto come mero episodio di favoreggiamento, trattandosi invece con ogni evidenza di attivita' riconducibile alla mutua assistenza prestata dall'uno

all'altro degli affiliati ad associazione criminosa, come e' dimostrato da altro emblematico episodio nel quale il Fici rimase coinvolto il 6 gennaio 1982.

In quella data (Fot.001373), avvertiti da telefonata anonima che segnalava la presenza di due macchine con uomini armati nei pressi del cantiere dei Mafara a Maredolce, i Carabinieri, accorsi sul luogo, notavano una FIAT 126 di colore bianco ed una Renault di colore verde immettersi nella zona del cantiere, uscendone dopo pochi minuti e dirigendosi verso l'autostrada Palermo-Catania. Quindi i conducenti delle due autovetture, vistisi seguiti, imboccavano una strada parallela in direzione di Villabate e la FIAT 126, che seguiva la Renault, si fermava improvvisamente per consentire l'uscita di un giovane, che a piedi si dava alla fuga nelle campagne circostanti, attirando l'attenzione degli inseguitori, che finivano cosi' per perdere di vista i due veicoli.

Dopo qualche tempo, con l'intervento delle unita' cinofile, il fuggitivo, nascostosi in una galleria di acquedotto, veniva localizzato e, catturato, identificato in Giovanni Fici, il quale sfrontatamente affermava (Fot.001391) di aver chiesto un passaggio ad uno sconosciuto che lo aveva poi perentoriamente invitato ad abbandonare l'autovettura e di essersi quindi allontanato di corsa poiche', avendo notato la presenza dei Carabinieri inseguitori, aveva temuto di restare coinvolto in una sparatoria.

Denunciato per associazione per delinquere, il Fici con ordinanza del 9 gennaio 1982 (Fot.001396) veniva escarcerato, non essendosi ravvisato reato alcuno nel fatto contestatogli. Tuttavia, secondo notizie confidenziali successivamente pervenute agli inquirenti (Fot.400200), fra gli occupanti delle autovetture sfuggite vi era il famigerato Giuseppe Greco di Nicolo' detto "scarpuzzedda", cugino del

Fici, e l'intenzione del comando era quella di uccidere Pietro e Giuseppe Mafara, ultimi superstiti dell'omonima famiglia, sterminata nel corso della guerra di mafia: circostanze queste che, ovviamente, non possono ritenersi comprovate, ma significativa resta l'accertata presenza sul luogo di Giovanni Fici in compagnia di persone non in grado di giustificare i loro movimenti e comunque interessate a sfuggire alla identificazione da parte delle Forze dell'ordine, come si desume dalla loro fuga, dallo stesso Fici, che all'epoca non era ricercato, agevolata attirando su di se' l'attenzione.

Altri significativi elementi emergono dalle circostanze del secondo arresto del Fici, avvenuto in Villabate l'11 novembre 1983.

Una pattuglia di militari dell'Arma lo riconosceva a bordo di una autovettura Ford Fiesta condotta da altra persona e si poneva al suo inseguimento. Secondo una tecnica gia', come si e' visto, collaudata, il veicolo inseguito si

arrestava improvvisamente e se ne catapultava fuori il Fici, rifugiandosi in un vicino negozio di alimentari, dove veniva quasi subito rintracciato e tratto in arresto ((Vol.5/A f.5), (Fot.000916)).

Successivi accertamenti consentivano di identificare il conducente della Ford Fiesta in Giovanni La Rosa, "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, come poi avrebbe rivelato Salvatore Contorno (Vol.125 f.43).

Il Fici (((Vol.5/A f.45) - (Fot.000962))), ripercorrendo il copione del precedente arresto, dichiarava di aver chiesto un passaggio ad uno sconosciuto e di aver abbandonato l'autovettura vistosi scoperto.

Ammetteva di essersi procurato, rivolgendosi ad altro sconosciuto, la falsa patente trovata in suo possesso. Negava invece che fosse di sua pertinenza il borsello contenente una pistola, chiavi ed appunti vari,

rinvenuto dietro uno scaffale del negozio ove s'era rifugiato ((Vol.5/A f.7) - (Fot.000918). Che fosse stato lui invece a tentare di disfarsene immediatamente prima dell'arresto risulta inequivocabilmente dalle deposizioni dei testi Anna Resuttano, Luigi Pelle', Antonio Martella, Vincenzo Calcagno e Carmelo Raffa ((Vol.8 f.197), (Vol.8 f.198), (Vol.8 f.199), (Vol.8 f.200) e (Vol.8 f.201) - (Fot.402431) - (Fot.402433) - (Fot.402435) - (Fot.402437) - (Fot. 402439)).

Di estremo interesse risultava l'esame della documentazione e degli oggetti rinvenuti in possesso del Fici o del suo borsello, oltre alla falsa patente, all'arma ed alle relative munizioni.

In un appunto manoscritto taluni numeri telefonici erano annotati con cifre invertite, all'evidente scopo di impedire che si risalisse con facilità ai loro intestatari: fra essi numerosi residenti nella zona di Ciaculli e Gibilrossa come Benedetto Galati e quel Giovanni La Rosa, identificato come suo favoreggiatore ((Vol.18 f.99) - (Fot.410670)).

Un mazzo di chiavi, era custodito nel borsello, con varie etichette, quali "Baglio 10 Macaluso", "Sbarra Bonanno e Portone principale", "Casa C.A.". Le stesse risultavano aprire vari cancelli di ingresso in proprietà della zona di Ciaculli tra loro collegate con stradelle interpoderali. Quella con la sigla "Casa C.A." consentiva l'ingresso ad una casa apparentemente disabitata nella disponibilità di Nicola Prestifilippo, cognato di Giuseppe Greco di Nicolo' ((Vol.18 f.161) e (Vol.18 f.275)

-

(Fot.410763) - (Fot.410894)) e l'"uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, secondo quanto avrebbe poi rivelato Salvatore Contorno.

Nel corso dei sopralluoghi espletati per accertare quanto sopra esposto, protrattisi per piu' giorni, i verbalizzanti constatavano che talune delle serrature che gia' era stato appurato erano azionabili dalle chiavi in sequestro erano state asportate ((Vol.10 f.164) e (Vol.10 f.275)). Salvatore Contorno avrebbe poi rivelato (Vol.125 f.152), confermando per altro quanto gia' precedentemente accertato dagli inquirenti ((Vol.14 f.282) - (Fot.404010)), che tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da una fitta rete di vie interne e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle

relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto di latitanti e del probabile sequestro delle chiavi medesime in loro possesso.

Ed anche a tale sistema di circolazione interna, atto a consentire sicuri spostamenti ai ricercati e difficili ricerche da parte della Polizia, devono ritenersi finalizzati i sistematici danneggiamenti verificatisi nella zona di Ciaculli ai danni delle proprietà di quelle famiglie considerate non fidate dalla cosca dominante, quali quelle facenti capo a Pietro Marchese, Salvatore Greco padre di Giovannello, Salvatore Greco "cicchiteddu", Giuseppe Greco detto "Pine'" ed altre ancora di cui si parla nella parte della sentenza dedicata alla trattazione di tali episodi, le cui case furono trovate devastate ed i terreni circostanti in stato di abbandono coi frutti ancora pendenti ((Vol.14 f.282) - (Fot.404010) - (Vol.170 f.230) - (Fot.489208)).

Di tali danneggiamenti il Fici deve esser ritenuto responsabile, non soltanto per la sua posizione di spicco in seno alla cosca di appartenenza ma anche perche' evidentemente interessato al raggiungimento del fine che essi si proponevano, come e' dimostrato dal possesso da parte sua delle chiavi che lo ponevano in grado di utilizzare la rete viaria interna, resa piu' sicura dal sistematico allontanamento degli "indesiderabili".

Le risultanze degli elementi probatori acquisiti, come precedentemente esposto, risultano appieno confermate dalle dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc.pers. f.107) e Salvatore Contorno (Vol.125 f.43).

Il primo ha riferito che il Fici gli venne presentato dall'omonimo cugino "Tempesta" come facente parte della "mafia vincente".

Il secondo lo ha indicato come personaggio molto legato al cugino "Scarpuzzedda" ed a Francesco La Rosa e "punto d'appoggio" del menzionato Giuseppe Greco di Nicolo'.

Nessuno specifico elemento e' stato invece raccolto a carico del Fici in ordine al contestato suo coinvolgimento in traffici di droga. Tuttavia si ritiene che egli debba essere chiamato a risponderne per la considerazione che, essendo, secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta, tutte le famiglie mafiose interessate al traffico degli stupefacenti, di tale reato debbano rispondere, pur in assenza di fatti o accuse specifiche, oltre che ai capi della "famiglia", tutti coloro che in seno ad essa occupano una posizione di rilievo e che, per tale motivo, non possono non essere inseriti in siffatta illecita attivita' o comunque non esser partecipi degli utili da essa derivanti. E' questo il caso del Fici, che in quanto personaggio di spicco della cosca e legato agli esponenti di maggior rilievo di essa, quale ad esempio Giuseppe Greco di Nicolo', non puo' non esser rimasto coinvolto in tale illecita attivita'.

Per le considerazioni su esposte il Fici va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura

323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedentemente emessi con identiche imputazioni, nonche' dei reati di detenzione d'armi e munizioni, falso in patente ed uso della stessa, ricettazione, contestatigli col mandato di cattura 524/83, che ha assorbito l'ordine di cattura 240/83, nonche' dei reati di violenza privata ed incendio contestatigli col mandato di cattura 79/85.

Fidanzati Antonino

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza del Giudice istruttore di Trento del 20 gennaio 1983 (Vol.4/A f.78), che nel corso di sua istruzione aveva accertato che l'imputato ed il suo gruppo familiare erano dediti a Milano al commercio delle sostanze stupefacenti in collegamento coi fratelli Grado, che se ne approvvigionano presso trafficanti orientali, venne al presente riunito il procedimento trasmesso, limitatamente ai reati associativi emersi, da quella autorità

giudiziaria ed emesso nei confronti di Antonino Fidanzati mandato di cattura 133/83 del 23 marzo 1983, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 ed in relazione alla sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Al procedimento ne venne riunito infine altro, trasmesso dall'autorità giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P..

La posizione dell'imputato e' analoga a quella del di lui fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e da Salvatore Contorno, le affermazioni del Melluso, secondo cui anche Antonino Fidanzati era coinvolto nei traffici di droga del fratello, nonché i suoi rapporti con Angelo Epaminonda, che lo ha riconosciuto in fotografia (Vol.172 f.228).

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84 che ha assorbito ed integrato tutti i provvedimenti precedentemente emessi nei suoi confronti.

Fidanzati Carlo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza del Giudice Istruttore di Trento (Vol.4/A f.78), che nel corso di sua istruzione aveva accertato che l'imputato e tutto il suo gruppo familiare erano dediti in Milano al commercio delle sostanze stupefacenti in collegamento coi fratelli Grado, che se ne approvvigionavano presso trafficanti orientali, venne al presente riunito il procedimento trasmesso, limitatamente ai reati associativi emersi, da quella autorità

giudiziaria ed emesso nei confronti di Carlo Fidanzati mandato di cattura 133/83 del 23 marzo 1983, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984 e con riferimento alla sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Al procedimento ne venne infine riunito altro, trasmesso per competenza dalla autorità giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P..

La posizione dell'imputato e' analoga a quella del fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e da Salvatore Contorno, le affermazioni del Melluso, secondo cui anche Carlo Fidanzati era coinvolto nei traffici di droga del fratello, e le dichiarazioni di Angelo Epaminonda (Vol.172 f.223), il quale, pur sostenendo di non avere mai avuto con lui rapporti diretti, ha ammesso di ben conoscerlo, evidentemente per averlo incontrato nell'ambito dei suoi contatti con Gaetano Fidanzati al fine di regolare i rapporti fra le cosche mafiose operanti in Milano e la criminalita' locale.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli come ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, che ha assorbito ed integrato tutti i provvedimenti precedentemente emessi nei suoi confronti.

Fidanzati Gaetano

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., e 75 legge n. 685 del 1975.

Successivamente, a seguito di sentenza di incompetenza del Giudice Istruttore di Trento del 20 gennaio 1983 (Vol.4/A f.78), che nel corso di sua istruzione aveva accertato che l'imputato e tutto il suo gruppo familiare erano dediti in Milano al commercio della sostanza stupefacente in collegamento coi fratelli Grado, che se ne approvvigionavano presso trafficanti orientali, venne al presente riunito il procedimento trasmesso, limitatamente ai

reati associativi emersi, da quella autorità giudiziaria ed emesso nei confronti di Gaetano Fidanzati mandato di cattura 133/83 del 23 marzo 1983, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

Al procedimento ne venne infine riunito altro, trasmesso per competenza dell'Autorità giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P..

Quest'ultimo procedimento (c.d. del blitz di S.Valentino) era scaturito dal rapporto del 7 febbraio 1983

((Vol.30/2 f.1) e segg.), concernente, con riferimento all'imputato in esame, le sue attività' criminose nel nord Italia in stretto collegamento con gli esponenti mafiosi ivi operanti.

Era, in particolare, emerso, dalle dichiarazioni, poi giudizialmente confermate, di Luciano Ferri (Vol.86 f.138), Gabriella Tasso ((Vol.18 f.116) + (Vol.86 f.135) + (Vol.132 f.123)) e Giorgio Fontanella (Vol.86 f.141), che il Fidanzati, insieme ai suoi fratelli, ad Ugo Martello, Alfredo Bono, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti, i fratelli Enea, Vittorio Mangano e Gaetano Carollo, era fra gli abituali frequentatori della sede della Datra s.r.l. nella via Larga 13 di Milano, luogo di convegno di personaggi dediti alle piu' svariate illecite attività'.

Gli intensi rapporti fra il Fidanzati ed Alfredo Bono, fratello di Giuseppe, capo, secondo Tommaso Buscetta, della famiglia mafiosa di Bolognetta, emergono altresì da una conversazione telefonica, intercettata, menzionata nel citato rapporto del 7 febbraio 1983 (Vol.30/2 f.35), nel corso della quale il Bono, rivolgendosi a tale Giorgio Camerano, che gli comunica di essersi incontrato a Portofino con Gaetano Fidanzati, gli replica che egli si è visto invece a Milano col suo "figlioccio" Giuseppe. Da notare, altresì, la particolare circospezione con cui i due interlocutori si riferiscono a detti personaggi: il Camerano per indicare l'imputato in esame al Bono lo chiama infatti "il tuo fidanzato Tanino".

Il 26 luglio 1982, poi, Stefano Fidanzati, fratello di Gaetano, viene tratto in arresto a Palermo, all'uscita del ristorante "La Cuccagna", mentre a bordo dell'auto targata PA-582474 (intestata alla

sorella di Antonino Enea) si trova in compagnia di detto Enea, di Giuseppe Bono e di Biagio Martello (Vol.30/2 f.92). Subito dopo, nel corso di una telefonata intercettata sulla utenza di Salvatore Enea (Vol.30/2 f.133), uno sconosciuto comunica a quest'ultimo che "Tonino" si e' ammalato al Politeama (la piazza dove e' avvenuto l'arresto) e l'autambulanza lo ha portato via: anzi erano due le autobulanze, pero' non so in quale ospedale lo hanno portato.Hai capito?".

Ed e' interessante in proposito notare il particolare linguaggio, proprio da iniziati, con il quale viene comunicata la notizia dell'arresto di Stefano Fidanzati (gli altri vennero nell'occasione rilasciati), il quale risultava colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura di Torino il 30 settembre 1981 in procedimento per traffico di sostanze stupefacenti che lo vedeva imputato insieme ad Angelo e Salvatore Rinella, strettamente imparentati con i Marchese di

Corso dei Mille, il primo dei quali e' stato recentemente condannato all'ergastolo per l'omicidio di tali Benigno ed Alimena, reato contestatogli in concorso con Leoluca Bagarella, della famiglia di Corleone, assolto invece per insufficienza di prove.

Ma, ritornando a Gaetano Fidanzati, i suoi legami con i piu' prestigiosi elementi mafiosi siciliani emergono anche, sia pur indirettamente, dall'operazione di polizia condotta nel lontano 17 giugno 1970 in Milano, allorché nei pressi della sua effettiva abitazione, sita in quella via Romilli 17, vennero fermati ed identificati i sedicenti Adalberto Barbieri e Caruso Renatez Martinez, rispettivamente Tommaso Buscetta e Salvatore Greco "cicchiteddu", Gerlando Alberti, Gaetano Badalamenti e Giuseppe Calderone, capo allora della famiglia mafiosa di Catania.

Considerati tali precedenti, e quelli gravissimi di cui si dira' subito, non si vede

come possa dubitarsi delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.20) e (Vol.124 f.132), (Vol.124/bis f.46) e (Vol.124/bis f.72); (Vol.124/ter f.56)), il quale ha riferito che tutti i fratelli Fidanzati fanno parte, insieme, tra gli altri, ad Ugo Martello, della famiglia mafiosa di Bolognetta, capeggiata da Giuseppe Bono. Costui anzi li avrebbe indotti dopo il loro trasferimento a Milano ad affiliarsi a Cosa Nostra ed a collegarsi con lui nei loro traffici illeciti.

Il Buscetta ha ulteriormente precisato di aver conosciuto Gaetano Fidanzati come "uomo d'onore" durante un loro comune periodo di detenzione e di aver appreso che anche Carlo, Antonino e Giuseppe erano "uomini d'onore" di Bolognetta, ad eccezione, rettificando quanto dapprima dichiarato, di Stefano, che apparteneva alla famiglia di S.Giuseppe Jato

ed era infatti alla guida dell'auto del suo capo Antonino Salomone in uno degli incontri che lo stesso Buscetta ebbe nel 1980 con costui in Palermo.

Quanto al Gaetano, il Buscetta ha ricordato che questi, insieme a Giuseppe Galeazzo, Salvatore Lo Presti e Salvatore Rizzuto, venne tratto in arresto in Castelfranco Veneto, mentre tutti i predetti, armati, erano alla ricerca di Giuseppe Sirchia, la cui soppressione era stata decisa dal triumvirato che allora reggeva Cosa Nostra, così come gli venne rivelato dal Galeazzo e confermato dagli altri.

Al Buscetta ha fatto eco Salvatore Contorno ((Vol.125 f.15), (Vol.125 f.72), (Vol.125 f.115), (Vol.125 f.157), (Vol.125 f.158), (Vol.125 f.159), (Vol.125 f.173) e (Vol.125 f.190)), il

quale ha ribadito l'appartenenza di tutti i fratelli Fidanzati alla famiglia mafiosa di Bolognetta, dicendoli collegati, nelle loro illecite attività in Milano, coi fratelli Ciulla e fra i più fidi alleati dei Corleonesi nella c.d. "guerra di mafia".

Ha aggiunto il Contorno che Gaetano Fidanzati si occupava in Milano del commercio dell'eroina prodotta in Sicilia nei laboratori di Michele Greco e Salvatore Prestifilippo, cui era particolarmente legato e del quale in Ciaculli era ospite durante la stagione estiva. Anzi, secondo quanto il Fidanzati si era lasciato sfuggire nel corso di un alterco verbale con il Contorno, essendosi i due incontrati in carcere, fu proprio l'imputato in esame a trasmettere ad Antonino Grado l'invito, rivoltogli da Salvatore Prestifilippo per conto della Commissione di Cosa Nostra, di presentarsi, dopo l'uccisione di Stefano Bontate, dinanzi a detto consesso. Da quella "udienza" il Grado non era più tornato, anche se Gaetano Fidanzati aveva

sostenuto al Contorno di non esser stato messo preventivamente al corrente delle decisioni della Commissione.

Ma e' bene sottolineare che le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno sono state rese quando gia' nel corso del procedimento era stata raccolta massa imponente di elementi di accusa, emersi anche dalle rivelazioni dei piu' svariati personaggi gravitanti in ambienti criminosi apparentemente lontani tra loro.

La serie e' aperta addirittura da Stefano Calzetta (fasc.pers.1 f.18), il quale, dopo aver premesso di aver conosciuto personalmente Gaetano Fidanzati all'ippodromo della Favorita, ha riferito che lo stesso era considerato mafioso di rispetto.

Quindi Gennaro Totta ((Vol.4/A f.263) (Vol.4/A f.264) + (Vol.72 f.72) e segg.), secondo cui i fratelli Grado, i quali fin dal 1976 avevano creato in Milano una base, operando dapprima nel campo dei preziosi e

successivamente in quello del traffico delle sostanze stupefacenti, in tale ultima attivita' erano collegati con altri gruppi mafiosi palermitani, tra i quali appunto i fratelli Fidanzati.

Nel trattare poi degli schieramenti che nel corso della c.d. "guerra di mafia" si erano venuti a creare, il Totta rivelava che agli ordini di un potente personaggio di origine siciliana, che risiedeva a Roma ed era collegato coi detentori in Palermo del potere mafioso, quali i Greco e Salvatore Riina, operavano in Milano i fratelli Ciulla ed i fratelli Fidanzati

Secondo il Totta, prima della "guerra di mafia", erano ottimi ed intensi i rapporti tra i Grado ed i Fidanzati tanto che egli aveva sentito piu' volte Salvatore Grado dire a Giovanni Zarcone di recarsi dai suddetti per consegnare droga o riscuotere denaro. Insorti i contrasti, i due gruppi familiari si erano trovati in campi opposti, tanto che, anche per le pressioni dei Fidanzati, come ha

confermato Rodolfo Azzoli ((Vol.19 f.52) e segg.), i Grado si erano tutti rifugiati in Spagna abbandonando la piazza di Milano.

La loro scomparsa non aveva pero' creato problemi ai trafficanti locali, poiche' il monopolio della fornitura di eroina era stato immediatamente assunto dalla famiglia Fidanzati e conferma ne ebbe il Totta da tali Gaetano Di Noia e Di Bisceglie, i quali gli confidarono che avevano preso a fornirsi regolarmente dai Fidanzati.

E conferma del ruolo assunto da costoro nel traffico delle sostanze stupefacenti si trae anche dalla dichiarazioni di Salvatore Coniglio ((Vol.206 f.74) (Vol.206 f.75)), il quale, pur precisando di conoscere soltanto Antonino Fidanzati e di non aver avuto ne' con lui ne' coi suoi fratelli diretti rapporti, ha tuttavia riferito di aver appreso da Gaspare Brucia, trafficante di droga che

operava con lui sulla piazza di Milano, che costui si riforniva di eroina presso tale "Luciano", che era appunto uno degli uomini di fiducia del gruppo dei Fidanzati e con il quale lo stesso Brucia si incontrava in un bar di via Sila.

Altro trafficante, Armando Fragomeni, ha riferito ((Vol.18 f.240) + (Vol.27 f.67)) che nel 1979, trovandosi a Milano assieme a Paolo Borgna ed Emilio Guccione, si era con costoro recato in un ristorante con annesso giardino, sito nella zona centrale di Milano, luogo ove i suoi compagni dovevano acquistare "roba" da "tale Fidanzati" (identificato poi dal Fragomeni nell'imputato in esame) e da Gerlando Alberti, che, a loro dire, erano i capi assoluti del commercio della droga a Milano. In tale circostanza il Fragomeni, il Borgna ed il Guccione avevano ricevuto in consegna da una terza persona, contattata telefonicamente dal Fidanzati, una valigetta 24 ore, contenente tre chili di eroina e due di cocaina.

Giovanni Melluso, da parte sua, trovandosi ristretto nel carcere di Novara insieme a Gaetano Fidanzati, ebbe da costui confidato ((Vol.71 f.47) e segg. + (Vol.84 f.168) e segg.) che gestiva in Palermo un laboratorio per la produzione di eroina.

Al Melluso, inoltre, promise il Fidanzati che avrebbe inserito i di lui fratelli nella organizzazione con il ruolo di corrieri, e cio' dopo che gli stessi si fossero impraticchiti dell'ambiente. Ed in effetti i fratelli del Melluso, che risiedevano in Sciacca, erano stati assunti, per interessamento del Fidanzati, presso il ristorante "La Fiorentina", gestito in Milano da Mimmo Brucia, trafficante di droga collegato coi Fidanzati. Gli stessi pero', essendo risultati degli sprovveduti, non erano stati introdotti nel traffico, anche perche' in occasione della consegna al Brucia di un quantitativo di cocaina, avevano fatto delle osservazioni non gradite al predetto, che le aveva riferite al Fidanzati.

Successivamente alle confidenze fattegli da costui, il Melluso aveva ricevuto quelle di Vincenzo Puccio, incontrato nel carcere di Ascoli Piceno, il quale gli aveva confermato l'esistenza a Palermo di una raffineria, precisando che anch'egli vi era cointeressato insieme ai Madonia, ai Riccobono ed agli stessi Fidanzati.

I rapporti confidenziali intrattenuti dal Melluso col Fidanzati, che rendono credibile abbia quest'ultimo fatto al primo le suddette pericolose rivelazioni, sono stati confermati dal camorrista Pasquale D'Amico ((Vol.19 f.122) + (Vol.23 f.40) (Vol.23 f.43)), il quale li ha detti molto legati, riferendo inoltre che l'imputato in esame, da lui fotograficamente riconosciuto, era l'uomo della mafia che teneva i collegamenti con Raffaele Cutolo. Era inoltre attivamente inserito nel traffico delle sostanze stupefacenti, in collegamento anche coi Nuvoletta, presso i quali in Marano lo stesso D'Amico aveva avuto modo di notarlo.

Che poi il Fidanzati sia elemento di spicco della organizzazione mafiosa facente capo a Giuseppe Bono emerge chiaramente da tutta una serie di circostanze riferite dai citati Melluso e D'Amico, che testimoniano non soltanto della sua appartenenza a Cosa Nostra ma anche e soprattutto della posizione di rilievo e di prestigio dallo stesso occupata in seno alla associazione mafiosa. Non si spiegherebbe altrimenti, infatti, la sua perfetta conoscenza di determinati episodi criminosi od i suoi collegamenti con personaggi di rilievo, appartenenti e non alla organizzazione.

Il Fidanzati, infatti, si rivela ben a conoscenza delle modalita' di esecuzione dell'omicidio del capitano Emanuele Basile, tant'e' che, nel parlare a Melluso degli imputati di tale delitto, che si erano dati alla fuga per la campagna, sosteneva che gli stessi avevano commesso degli errori ed in particolare quello di non pensare a sopprimere una signora che li aveva visti in un bar poco prima della commissione dell'omicidio.

Ma proprio a Vincenzo Puccio, uno degli autori dell'eccidio di Monreale, nonché a Michele Zaza il Fidanzati si dimostra molto vicino, come risulta dal fatto che lo stesso, allorquando il Melluso venne trasferito presso il carcere di Ascoli Piceno, si mise in contatto coi suddetti Puccio e Zaza, raccomandandolo loro. A seguito di tale intervento lo stesso Melluso, che aveva trovato ad Ascoli un ambiente particolarmente freddo, dopo che nel carcere di Cuneo non si era voluto lasciar coinvolgere nell'omicidio di tale Giuseppe Sansone, aveva visto l'atmosfera mutare intorno a lui ed anzi Puccio e Zaza ebbero espressamente a dirgli che del comportamento da lui tenuto a Cuneo non avrebbero più tenuto conto.

Tale episodio, riferito dal Melluso, è certamente emblematico non soltanto dei vincoli esistenti tra il Fidanzati ed elementi di primo piano della organizzazione criminosa, ma anche e soprattutto del prestigio dallo stesso goduto anche all'interno delle carceri.

Significativi poi sono i legami del Fidanzati con Salvatore Riina, capo dei corleonesi, del quale, secondo il Melluso, parlava come di un suo "compare", nonché con esponenti della Nuova Famiglia (avrebbe promesso ben 600 milioni a chi avesse ucciso il Cutolo) e con elementi di rilievo della criminalità catanese e milanese, quale Benedetto Santapaola ed Angelo Epaminonda.

Con quest'ultimo, in particolare, il Fidanzati, secondo quanto da lui stesso riferito al Melluso, controllava i casino' di S. Remo e S. Vincent nonché il settore dei cambisti. Anche l'ippodromo di Milano era controllato dal Fidanzati, sia sotto l'aspetto delle scommesse clandestine sia sotto quello del controllo delle corse.

Il Fidanzati, inoltre, secondo il Melluso, si mostrava perfettamente a conoscenza dei fatti criminosi avvenuti a Palermo dopo l'uccisione di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo e, parlando del Generale Dalla Chiesa, diceva

che ben presto avrebbe finito di "rompere le scatole" perche' a Palermo "aveva fatto molto danno" con il rapporto c.d. dei "162", nel quale lo stesso Fidanzati era stato incluso.

Secondo le confidenze ricevute dal Melluso, i Salvo ed i Costanzo, importanti imprenditori di Palermo e di Catania, erano molto irritati per l'attivita investigativa del Generale. E quando di costui in carcere si era appresa l'uccisione i detenuti erano festanti ed il Fidanzati, riferendosi a tale evento, aveva testualmente esclamato "hai visto!", rivolto al Melluso, che da cio' traeva coinvolgimento che l'imputato in esame fosse a conoscenza che si stava preparando un attentato.

Il Fidanzati parlava al Melluso anche dei Vernengo e dei fratelli Marchese di Corso dei Mille, ai quali, per sua ammissione, era molto vicino, nonche' dei fratelli Greco di Ciaculli.

Durante il periodo di detenzione, inoltre, molto vicino si mostrava a Giovanni Di Giacomo ed a Pietro Senapa, mentre

parlava in termini estremamente spregiativi di Salvatore Contorno, nei cui confronti palesava notevole rancore, non facendo mistero della sua intenzione di farlo uccidere in carcere. Anche del Buscetta parlava con profondo disprezzo.

Del rancore nutrito dal Fidanzati contro il Contorno, per altro, ha parlato anche il camorrista Mario Incarnato (Vol.23 f.37), il quale ha riferito che, mentre si trovava detenuto in Novara, ove anche si trovavano il Contorno ed il Fidanzati, quest'ultimo gli aveva confidato di aver interessato tale Nicola Giglio perche' trovasse il modo di uccidere il Contorno ed a tal fine aveva promesso trecento milioni in cocaina a chi fosse riuscito nell'intento. Si vantava inoltre di aver personalmente ucciso un cugino del Contorno, attirandolo in un agguato.

Ha aggiunto l'Incarnato di aver conosciuto il Fidanzati gia' da prima, nella primavera del 1980, in occasione di una riunione, promossa dai Nuvoletta e da

Rosetta Cutolo e tenutasi nella villa dei Nuvoleta a Marano di Napoli, per appianare le divergenze insorte con l'organizzazione palermitana. A tale riunione, alla quale avevano partecipato numerosi esponenti della camorra napoletana, quali Enzo Casillo, Pasquale Cutolo, Michele Zaza, Davide Sorrentino ed altri, il Fidanzati si era presentato come rappresentante dei palermitani.

Pressocche' a chiusura della istruzione sono, infine, state raccolte le dichiarazioni di Angelo Epaminonda ((Vol.172 f.54), (Vol.172 f.127), (Vol.172 f.146), (Vol.172 f.196), (Vol.172 f.208), (Vol.172 f.209), (Vol.172 f.210), (Vol.172 f.223) e (Vol.172 f.228) + (Vol.181 f.273) e (Vol.181 f.274) +

(Vol.186 f.302) e (Vol.186 f.303)) che hanno perfettamente confermato e riscontrato tutte quelle precedentemente raccolte.

Ha riferito l'Epaminonda che i fratelli Fidanzati operavano in Milano, in regime di monopolio, anche per tramite dei fratelli Ciulla, nel traffico della sostanze stupefacenti, altresì rivelando che il Gaetano gli aveva addirittura proposto di partecipare, con una quota di 200 milioni, ad una importazione di cocaina dal Sud America, che però era fallita, essendo sparito il corriere col denaro affidatogli.

Quanto ai rapporti del Fidanzati con gli altri esponenti mafiosi e della malavita in genere, l'Epaminonda ha precisato che il suddetto, Alfredo Bono ed Salvatore Enea erano i massimi esponenti di Cosa Nostra operanti in Lombardia.

L'imputato in esame, secondo l'Epaminonda, intratteneva rapporti anche con Francis Turatello ed egli ebbe modo di incontrarlo al battesimo del figlio di costui,

cui era intervenuto anche Frank Coppola. Col Turatello il Fidanzati, secondo l'Epaminonda, si era anche successivamente incontrato.

I rapporti tra il Turatello ed i mafiosi siciliani si erano pero' successivamente guastati, tanto che Gaetano Fidanzati e Salvatore Enea gli avevano manifestato i loro propositi di far uccidere il Turatello, che si trovava gia' in carcere. Evidentemente Alfredo Bono, secondo l'opinione dell'Epaminonda, non aveva dimenticato l'offesa subita dal Turatello, che lo aveva fatto percuotere da due suoi uomini.

E si erano altresì del tutto compromessi i rapporti fra i siciliani e l'Epaminonda. Infatti Alessandro Bronzini, che quest'ultimo aveva aggregato alla sua banda, ebbe a confidargli che Alfredo Bono, Gaetano Fidanzati e Salvatore Enea cercavano di convincerlo ad abbandonare, insieme a Giuseppe Zanca, il suo gruppo ed addirittura, tramite lo stesso Bronzini,

meditavano di farlo uccidere (e' appena il caso di ricordare che i rapporti fra l'Epaminonda ed il Bronzini hanno trovato puntuali riscontro nelle indagini di polizia giudiziaria espletate, come esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione del Bronzini).

In ultimo l'Epaminonda ha riferito sugli stretti rapporti intrattenuti anche con i gruppi mafiosi catanesi da Gaetano Fidanzati, rivelando di aver assistito, nel febbraio 1979, ad una discussione tra costui e Nello Pernice, nel corso della quale si dibatteva chi fosse fra i mafiosi catanesi il miglior successore di Giuseppe Calderone, ucciso alla fine dell'anno precedente: il Pernice propendeva per Nitto Santapaola e il Fidanzati per Francesco Ferrera.

Per tutte le considerazioni su esposte Gaetano Fidanzati va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedentemente emessi.

Fidanzati Giuseppe

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato e dei suoi fratelli, tutti i suddetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 bis C.P. e 71 legge n. 685 del 1975, con riferimento alla sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Al procedimento ne venne altresì riunito altro, trasmesso per competenza dall'Autorità

giudiziaria di Milano, nel corso del quale nei confronti del Fidanzati era stato emesso ordine di cattura del 9 febbraio 1983 per il reato di cui all'art. 416 C.P.

La posizione del Fidanzati e' analoga a quella del di lui fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e dal Contorno, la conversazione telefonica intercettata nel corso della quale Alfredo Bono lo chiama suo "figlioccio", le dichiarazioni di Angelo Epaminonda, che ha rivelato di essersi personalmente incontrato con lui, che accompagnava il fratello Gaetano e le affermazioni del Melluso, secondo cui anche il Giuseppe Fidanzati era coinvolto nei traffici di droga del detto fratello.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli precedentemente emessi.

Fidanzati Stefano

Indicato da Tommaso Buscetta quale appartenente alla famiglia mafiosa di Bolognetta, capeggiata da Giuseppe Bono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

La sua posizione e' analoga a quella del fratello Gaetano e si rimanda pertanto alla parte della sentenza che di costui si occupa.

In questa sede basta ricordare le accuse rivoltegli dal Buscetta e da Salvatore Contorno e le circostanze del suo arresto in Palermo il 26 luglio 1982 mentre si trovava in compagnia di Antonino Enea, Biagio Martello e Giuseppe Bono, cioe' proprio degli aderenti alla cosca mafiosa la cui appartenenza gli e' stata contestata in forza delle dichiarazioni del Buscetta.

E va altresì ricordato che in quella occasione venne data esecuzione ad ordine di cattura emesso dal Procuratore della Repubblica di Torino in procedimento, ora conclusosi con sua grave condanna, che vedeva imputato il Fidanzati insieme ad esponenti mafiosi siciliani operanti in Torino nel traffico delle sostanze stupefacenti, tra i quali Angelo e Salvatore Rinella, imparentati con i Marchese di Corso dei Mille.

Vanno ancora menzionate le dichiarazioni di Angelo Epaminonda, che ha riferito di conoscere il Fidanzati, riconoscendolo in fotografia (Vol.172 f.223), nonché quelle di Antonino Federico (Vol.79 f.51), che lo conobbe durante un comune periodo di detenzione ed al quale l'imputato confidò di essere persona potente nell'ambito delle organizzazioni mafiose, dimostrando per altro in carcere di godere di grande prestigio e potere.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati

ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, contestatigli, col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato tutti i provvedimenti precedentemente emessi nei suoi confronti.

Filippone Gaetano

Filippone Gaetano e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Filippone Gaetano "junior", figlio di Salvatore e nipote di Gaetano e' un "rampollo" della famiglia di Porta Nuova, in seno alla quale i suoi congiunti, Pippo Calo' compreso, hanno sempre avuto un ruolo di preminenza.

Dei Filippone, siccome appartenenti alla sua stessa famiglia, Tommaso Buscetta ha lungamente parlato ed, anzi, proprio tracciando la storia degli stessi, ha dato un quadro abbastanza preciso delle lotte e della evoluzione di "Cosa Nostra".

I riferimenti specifici ai Filippone - Gaetano junior, Salvatore e Gaetano senior - si possono trovare nel

((Vol.124 f.10). (Vol.124 f.101). (Vol.124  
f.103). (Vol.124 f.104). (Vol.124 f.111).  
(Vol.124/A f.28). (Vol.124/A f.31). (Vol.124/A  
f.32). (Vol.124/A f.45). (Vol.124/A f.95).  
(Vol.124/A f.98). (Vol.124/A f.104)).

Parlando della famiglia di Porta Nuova  
(Vol.124.f.10), il Buscetta riferiva: "Il capo  
era ed e', fin dal 1963, Giuseppe Calo', che ha  
preso il posto di Gaetano Filippone, suo lontano  
parente e di tarda eta'; il Filippone e'  
deceduto da tempo; trattasi della famiglia di  
cui facevo parte come uomo d'onore....".

"Io ho sempre appartenuto alla famiglia di  
Porta Nuova fin dal 1950, presentato, non  
ricordo da chi, a Salvatore Filippone, figlio  
del capo famiglia dell'epoca, Gaetano

Filippone.....".(Vol.124 f.101).

Dopo aver riferito dei contrasti tra Salvatore La Barbera e Calcedonio Di Pisa, spiegava come Michele Cavataio avesse approfittato di questi contrasti per far sopprimere il Di Pisa e far ricadere la colpa sui La Barbera.

Continuava il Buscetta : ".....Anche Calcedonio Di Pisa stava cedendo a tali richieste, quando, in prossimita' del Natale 1962, venne ucciso.

Immediatamente si penso' che il mandante di tale uccisione fosse Angelo La Barbera, che, fra i giovani capi famiglia, era il piu' violento e deciso.

Anzi si disse che si era avvalso, per commettere l'omicidio, di uomini d'onore delle famiglie di Porta Nuova e precisamente di Gaetano Filippone, nipote del capo famiglia. Quest'ultimo protesto' la sua assoluta estraneita' al delitto e la sua posizione venne garantita dal nonno; ma tali affermazioni non

vennero credute e tutta la famiglia di Porta Nuova venne "posata"....." (Vol.124 f.102) - (Vol.124 f.103).

"Il comune convincimento che Angelo La Barbera avesse ucciso Calcedonio Di Pisa comporto', oltre all'espulsione di tutti i membri della famiglia di Porta Nuova (un cui membro, Gaetano Filippone, era accusato di aver materialmente ucciso Donuccio Di Pisa), lo schieramento di tutte le famiglie contro quella di Angelo La Barbera...." (Vol.124 f.104).

"Pippo Calo' assunse la carica di Capo famiglia di Porta Nuova all'incirca nel 1962 e, cioe', o poco prima o poco dopo l'uccisione di Donuccio Di Pisa. Ancora il vecchio Gaetano Filippone aveva il suo ascendente e prestigio, ma le trattative, ne sono certo, per accertare se Gaetano Filippo junior fosse responsabile del delitto, furono condotte da Pippo Calo' (Vol.124 f.111).

Sempre continuando a parlare dei rapporti tra i Filippone e Calo', Buscetta aggiungeva: "Capo della famiglia (Porta Nuova), come ho già detto, era Gaetano Filippone, ma già nel 1962-63, Pippo Calo' era un esponente di prestigio della famiglia. Se mal non ricordo, egli è lontano parente dei Filippone; credo che un suo zio (fratello del padre) si sia sposato con la figlia di G. Filippone ....". (Vol.124/A f.28).

"Anche Salvatore Filippone, figlio di Gaetano, era uomo d'onore di Porta Nuova. Io l'ho conosciuto tempo prima di allontanarmi, nel 1963, dall'Italia e so che il predetto, in seguito, è deceduto per cause naturali" (Vol.124/A f.45).

Il Buscetta, infine, riconosceva nella foto n.28 Gaetano Filippone junior (Vol.124/A f.104).

Sentito dal G.I. in relazione alle accuse mossegli dal Buscetta, Gaetano Filippone (Vol.123 f.149) asseriva:

- di non aver mai conosciuto Tommaso Buscetta e di non averlo mai sentito nominare dal padre o dal nonno;

- di conoscere solo la "Ditta Buscetta" che vendeva specchi;

- di non aver mai sentito parlare, nemmeno dai giornali, di Calcedonio Di Pisa;

- di ritenere tutte fandonie ed invenzioni quelle del Buscetta;

- di non conoscere nessuno dei suoi 365 coimputati, ad eccezione di Giuseppe Calo', suo lontano parente in quanto la nonna paterna dello stesso era la sorella del nonno Filippone Gaetano ;

- di non aver avuto, comunque, con il Calo' nessun genere di rapporti e di non vederlo da oltre 25 anni;

- di non sapersi spiegare come il Buscetta lo avesse riconosciuto in fotografia, commentando, laconicamente: "si vede che faceva il fotografo".

Le precise accuse mosse da Tommaso Buscetta al Filippone, la accurata

ricostruzione delle vicende della "sua" famiglia di Porta Nuova, il ruolo inquietante avuto dal Filippone junior nelle vicende relative allo scontro tra i La Barbera ed il Di Pisa, portano a ritenere come lo stesso fosse organicamente inserito nella organizzazione "Cosa Nostra".

E, del resto, v'e' da considerare come i suoi congiunti siano rimasti, ininterrottamente, alla guida della famiglia di Porta Nuova e come proprio Pippo Calo', suo lontano zio, si sia rivelato uno dei personaggi piu' importanti della organizzazione criminale: non e' pensabile che, in un tale contesto, il Filippone possa essere uscito da "Cosa Nostra".

La richiesta di proscioglimento avanzata dal P.M. nei confronti del Filippone, invero, si basa su considerazioni che i successivi avvenimenti hanno completamente smentito.

Il P.M., infatti, ha motivato tale richiesta sulla base delle dichiarazioni del Buscetta, secondo cui, dopo l'omicidio del Di Pisa, tutta la famiglia di Porta Nuova sarebbe stata "posata".

Tale considerazione mostra la sua erroneità sotto un duplice profilo.

Innanzitutto l'"essere posati" all'interno di Cosa Nostra non era affatto sinonimo di espulsione definitiva ed irreversibile, ma solo indicava un provvedimento di allontanamento temporaneo che, se mantenuto, poteva, ovviamente, convertirsi nei fatti, in una vera e propria espulsione.

In secondo luogo, la esattezza di questa chiave interpretativa dell'essere "posati" si rileva proprio dalla constatazione della "irresistibile" ascesa dello stesso Pippo Calò il quale sebbene "posato" con tutta la sua famiglia, nei successivi anni doveva assumere un ruolo di grande preminenza all'interno di "Cosa Nostra".

Del resto, se le argomentazioni svolte per chiedere il proscioglimento del Filippone fossero seguite con logico rigore, si giungerebbe all'assurdo di dover ritenere fuori dalla associazione altri importanti "posati" quali il predetto Calò, Gaetano Badalamenti e lo stesso Buscetta.

In verita', Gaetano Filippone deve ritenersi pienamente inserito nella associazione mafiosa "Cosa Nostra" e, pertanto, lo stesso va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Lo stesso va, invece, prosciolto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 non essendo emerso nessun elemento di responsabilita' a suo carico in ordine a tali delitti (Capi 13, 22).

Finazzo Emanuele

Con rapporto del 27.11.1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico, nel tracciare la "mappa" delle cosche mafiose operanti nelle zone di Carini, Cinisi, Terrasini e in particolare nel prendere in esame fatti e personaggi concernenti il "clan" facente capo a Badalamenti Gaetano, riferiva che costui si era avvalso, per investire in affari leciti gli ingenti profitti delle sue attivita' criminose (tra cui, quella molto lucrosa del traffico di droga), dell'opera di due persone tra cui Finazzo Emanuele, fratello del noto mafioso Finazzo Giuseppe, ucciso a Terrasini il 20.12.1981.

Rilevava il verbalizzante che il fratello Finazzo Emanuele, pur non svolgendo alcuna attivita' lavorativa e pur essendo privo di altro cespite di guadagno era entrato a far parte di diverse societa' e precisamente:

- 1) della SIFAC S.p.A., di cui e' intestatario di 11.500 azioni per un valore di Lit.115.000.000;
- 2) della S.p.A. Sicula Calcestruzzi di cui e' intestatario di 6.600 azioni per un valore di Lit.66.000.000;
- 3) della S.p.A. "Copacabana" del cui capitale sociale di Lit.200.000.000 il Finazzo e' sottoscrittore insieme al Badalamenti Leonardo, Badalamenti Vito e altre persone.

Sulla scorta degli elementi evidenziati nel suddetto rapporto a carico del Finazzo Emanuele, veniva emesso nei confronti del predetto ordine di cattura n.253/83 del 29.11.1983 con il quale gli si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis C.P..

Tratto in arresto, l'imputato rendeva interrogatorio protestando la sua estraneita' al reato contestatogli; in particolare assumeva di non trarre alcun profitto dalle due societa' di cui era amministratore unico perche' le stesse non avevano mai dato utili, e di non avere pertanto mai presentato dichiarazioni dei redditi.

Chiariva che al sostentamento della famiglia, composta dalla moglie e da quattro figli, provvedeva la consorte con il suo stipendio di insegnante elementare; riferiva, infine, di ignorare che il Giannola Vito, già socio della SIFAC S.p.A., fosse nipote del noto mafioso Impastato Giacomo e di avere appreso, solo in un secondo tempo, che soci della S.p.A. Copacabana erano, anche, i figli di Badalamenti Gaetano (Vol.1/T f.335), (Vol.1/T f.339).

Nelle more delle indagini istruttorie l'imputato veniva, dapprima, ammesso alla misura alternativa degli arresti domiciliari (in data 12.6.1984) e, successivamente, scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare in ordine al reato contestatogli (in data 27.5.1985).

Cio' premesso, va rilevato che dagli accertamenti svolti e' emerso che nelle societa' di cui l'imputato e' intestatario di azioni sono certamente affluiti capitali di pertinenza di Badalamenti Gaetano, rappresentante della

famiglia mafiosa di Cinisi, la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza a cui il predetto si e' dato prima di essere arresatato in Spagna e della significativa circostanza che il Finazzo Emanuele non risulta esercitare alcuna lucrosa attivita', tanto e' vero che ha dichiarato che al sostentamento della sua famiglia provvede la moglie con lo stipendio di insegnante elementare.

Purtuttavia, anche se l'imputato e' caduto in significative contraddizioni ed ha fornito giustificazioni inverosimili (ad esempio, quella di avere appreso solo in un secondo tempo che soci della S.p.A. "Copacabana" erano anche i figli di Badalamenti Gaetano), l'espletata istruzione non ha evidenziato ulteriori e particolari vincoli associativi tra il Finazzo Emanuele e gli altri imputati sicche' il fatto allo stesso contestato deve essere meglio qualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza (art.648 c.p.).

Pertanto, appare aderente alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Finazzo Emanuele per rispondere, così modificata e riqualificata l'originaria imputazione, del reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 648 C.P. perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a se' ed altri un profitto ingiusto, riceveva da Badalamenti Gaetano o da altre persone allo stesso collegate, somme di denaro, provenienti da attivita' illecita posta in essere dal Badalamenti Gaetano e dagli altri affiliati alla famiglia mafiosa di Cinisi, che impiegava nell'acquisto di azioni delle societa' "S.p.A. SIFAC", S.p.A. "Sicula Calcestruzzi" e "S.p.A. Copacabana".

In Palermo, in epoca anteriore e prossima al 29.11.1983.

Fiorenza Vincenzo

Contro l'imputato e' stato emesso ordine di cattura n.237/84 del 23/10/1984 in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975 a seguito delle rivelazioni fatte sul suo conto da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore; costoro hanno riferito che il Fiorenza, gia' sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, era inserito nel traffico degli stupefacenti ed era solito frequentare il "bar" dei coimputati D'Alba Andrea, D'Alba Giovanni e D'Alba Pasquale dove si incontrava con i Cillari, Alberti Gerlando Junior, Lipari Giovanni e tale "Giovanni u longu" tutti dediti, a tempo pieno, al traffico di droga (Vol.206 f.155), (Vol.206 f.167); (Vol.133 f.239), (Vol.133 f.292),

(Vol.133 f.294), (Vol.133 f.316); (Vol.7/Z f.272).

Interrogato, il Fiorenza protestava la sua innocenza assumendo di frequentare il bar dei D'Alba perche' suocero del contitolare D'Alba Andrea e di conoscere il Lipari Giovanni perche' entrambi imputati nel c.d. processo di Catanzaro (Vol.4/Z f.317).

Con ordinanza dell'11/5/85 l'imputato veniva scarcerato ex art.269 c.P.P. sul presupposto che le emergenze istruttorie non avevano evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a suo carico in ordine ai reati contestatigli; ed invero se, da un lato, Coniglio Salvatore ed Anselmo Salvatore avevano concordamente dichiarato che l'imputato era inserito nel traffico di stupefacenti ed era stato visto dagli stessi incontrarsi, presso il "bar" dei coimputati D'Alba, con i Cillari, "Giovanni u longu", Alberti Junior, tutti dediti al traffico di droga, per altro verso non

erano emersi episodi o fatti specifici attribuibili al Fiorenza Vincenzo, la cui presenza nei locali del bar dei D'Alba era anche giustificata dal rapporto di affinita' tra lo stesso e D'Alba Andrea, marito di una sua figlia.

Ma nel prosieguo della formale istruzione Coniglio Salvatore, nuovamente interrogato, ricordava che, nel 1980 a Milano, il Fiorenza Vincenzo, detto "Enzo", gli aveva consegnato un chilogrammo di eroina per conto di Lucchese Andrea, marito di una sorella dello stesso Fiorenza e che, successivamente, il predetto gli aveva insistentemente richiesto il pagamento di forniture di cocaina fatte allo stesso Coniglio Salvatore per un ammontare di lire 50.000.000.

Tali specifiche circostanze, valutate in relazione a quelle gia' acquisite (assidua frequentazione del Fiorenza con i Cillari, Gerlando Alberti junior, Di Giacomo Giovanni, Lipari Giovanni, tutti pienamente inseriti nel traffico della

droga) costituiscono certi e sufficienti elementi probatori della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati contestati, perche' conferiscono spessore e consistenza agli indizi a carico dell'imputato sulla cui scorta venne emesso contro lo stesso il provvedimento restrittivo di cui sopra.

Conseguentemente va riemesso mandato di cattura nei confronti del Fiorenza Vincenzo e va disposto che lo stesso rimanga in stato di arresto nella sua abitazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati contestatigli come in rubrica (Capi 13 e 37).

Gaeta Giuseppe

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.5), (Vol.124 f.15) e (Vol.124 f.122)) quale capo della famiglia mafiosa di Termini Imerese e coinvolto in un furto di un autocarro subito in quella zona da un suo congiunto, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis e 624 C.P. nonche' 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa.

Il Buscetta, invero, ha precisato di non conoscere il Gaeta personalmente ma di aver appreso della sua appartenenza a Cosa Nostra e del suo ruolo di capo famiglia mentre

trovavasi detenuto all'Ucciardone. Ha aggiunto pero' di averlo fatto contattare da Giuseppe Galeazzo dopo aver appreso da una sua nipote che il di lei marito Insaranto, costruttore in Termini Imerese, aveva subito parecchi soprusi e da ultimo era rimasto vittima del furto di un autocarro.

Il Gaeta, secondo il Buscetta, gli fece sapere in risposta che l'Insaranto preferiva alla sua l'amicizia di un appartenente alle Forze dell'Ordine e che, pertanto, era giusto che fosse punito. L'intervento di Giuseppe Calo', legato al Gaeta anche per via di una trascorsa comune detenzione, aveva evitato ulteriori guai all'Insaranto .

Il significativo episodio ha trovato riscontro nelle deposizioni dei testi escussi e nelle parziali ammissioni dello stesso Gaeta.

Ed invero Serafina Buscetta (dal Tommaso erroneamente indicata come Felicia) ha riferito

(Vol.215 f.3), pur tra comprensibili reticenze, di essersi recata a trovare lo zio in carcere in epoca successiva a quella in cui il marito Giuseppe Insaranto aveva subito il furto di un autocarro. Ha negato tuttavia di aver mai chiesto l'intervento del congiunto per ottenere la restituzione del veicolo.

L'Insaranto, a sua volta, ha dichiarato (Vol.215 f.1) di essersi rivolto a molte persone, tra cui proprio il Gaeta, per ritrovare l'autocarro ed ha ammesso di avere all'epoca spesso avvicinato, anche per ragioni attinenti al furto subito, il M.llo dei Carabinieri Patini, facendosi vedere con lui al bar o in piazza.

Il Gaeta ha ammesso di essere stato avvicinato dall'Insaranto perche' si interessasse per il ritrovamento del veicolo, spiegando la circostanza con l'autorevolezza riconosciutagli in Termini Imerese a causa del commercio (di polli||||) esercitato e della sua "esuberanza" (sic|).

Quanto narrato dal Buscetta deve, pertanto, ritenersi ampiamente comprovato, nonostante le piu' innocenti versioni fornite dagli interessati, l'uno ovviamente indotto da esigenze difensive a celare le vere ragioni del suo richiesto intervento, gli altri palesemente terrorizzati dal recente omicidio di altro congiunto del Buscetta, reo soltanto di appartenere alla famiglia di chi tanto preziosa collaborazione ha offerto alla giustizia.

Tuttavia, secondo la stessa prospettazione d'accusa, il Gaeta non sarebbe l'autore del furto bensì soltanto chi, dopo la sua consumazione, avrebbe rifiutato di agevolare l'Insaranto nel ritrovamento della refurtiva. L'imputato va, pertanto, prosciolto dal reato di furto ascrittogli, pur consentendo le risultanze dell'istruzione espletata in ordine a tale episodio di accertare la sua condotta tipicamente mafiosa, avendo egli denegato il suo aiuto all'Insaranto, nonostante l'autorevole intervento del Buscetta, sol perche' il costruttore

termitano si mostrava amico di un maresciallo dei Carabinieri ed aveva denunciato il furto subito.

Ed ulteriore riscontro hanno trovato, negli espletati accertamenti bancari, le altre dichiarazioni del Buscetta, secondo cui sul Gaeta, intervenne definitivamente Giuseppe Calo', legato a lui da vecchia amicizia. Il Gaeta, infatti, risulta emittente di assegno bancario a beneficio di Lorenzo Di Gesu', i cui strettissimi rapporti col famigerato capo della famiglia di Porta Nuova sono emersi in tutta evidenza in occasione del loro arresto.

Infine anche Salvatore Contorno (Vol.125 f.5) ha ribadito l'appartenenza del Gaeta a Cosa Nostra e la sua qualita' di capo della famiglia di Termini Imerese, cosi' confermando pienamente le dichiarazioni del Buscetta.

Nulla di specifico e' invece emerso a carico del Gaeta in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, pur

sussistendo taluni indizi quali la carica rivestita di capo famiglia e gli accertati rapporti col Di Gesu', che riconducono a Giuseppe Calo', certamente uno dei maggiori trafficanti. La posizione marginale, in seno a Cosa Nostra, della cosca di Termini Imerese alimenta tuttavia il serio dubbio che nel commercio della droga anche essa sia rimasta coinvolta.

Per le considerazioni suesposte, il Gaeta va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe ma prosciolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 e per non aver commesso il fatto dal reato di furto di cui al capo 357.

Gagliano Luigi

A seguito di rapporto del 14 febbraio 1984 (Vol.118/R f.6) concernente le indagini svolte per la cattura del latitante Giuseppe Madonia n.1946 e l'attivita' di favoreggiamento prestata a costui da tali Salvatore Rizza, Ciro Vara, Rosolino Alaimo e Carmela Migliara, ritenendosi sussistenti elementi di responsabilita' anche a carico di Luigi Gagliano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 65/84 del 27 febbraio 1984, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art. 378 C.P..

Dalle intercettazioni telefoniche espletate, infatti, era emerso che, sparsasi il 22 novembre 1983 la falsa notizia della cattura del Madonia, il Rizza aveva precipitosamente chiamato l'utenza di Catania di "u zu Luigi", il quale l'aveva rassicurato sulla sorte del latitante, riferendogli che era

riuscito a sfuggire ad una irruzione dei Carabinieri e si trovava in non meglio precisata localita' insieme a Ciro Vara e ad Insinna Loreto.

L'imputato nel corso del suo interrogatorio (Vol.116/R f.202), dopo aver ammesso di conoscere il Madonia ma negato di aver ricevuto dal Rizza telefonate concernenti costui, avuta lettura della telefonata intercettata ha sostenuto, meglio dicendo di ricordare, di aver preparato un pranzo a Dittaino per numerose persone, fra cui il Madonia, che non sapeva latitante, e di avere durante il banchetto assistito alla precipitosa fuga dei commensali all'arrivo delle Forze dell'Ordine. Subito dopo il Rizza gli avrebbe telefonato per sapere "come fosse finito il pranzo".

Dalla lettura della telefonata intercettata emerge pero' al di la' di ogni dubbio che il Gagliano bel conosceva addirittura il luogo dove il Madonia si era rifugiato col congiunto Loreto Insinna

e che, pertanto, il suo incontro col Madonia non era stato ne' casuale ne' innocente, tanto che proprio a lui il Rizza si era rivolto per ricevere notizie del ricercato.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 428 dell'epigrafe.

Galeazzo Giuseppe

Gia' menzionato nelle dichiarazioni rese nel 1973 da Leonardo Vitale (all. Buscetta CIX), risulta indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.16) e (Vol.124 f.132); (Vol.124/A f.1), (Vol.124/A f.46), (Vol.124/A f.47), (Vol.124/A f.48), (Vol.124/A f.105), (Vol.124/B f.39)) quale componente della famiglia mafiosa di Porta Nuova.

Venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso, avuto riguardo alle reiterate e circostanziate accuse del Buscetta, il quale ha rivelato che il Galeazzo, arrestato in Castelfranco Veneto insieme a Salvatore Lo Presti, Salvatore Rizzuto e Gaetano Fidanzati, gli confido', avendolo incontrato nel carcere dell'Ucciardone, che in quella localita' il gruppo si era recato per individuare la casa di Giuseppe Sirchia, studiare la situazione dei luoghi e prepararne il prossimo omicidio, deciso dal triumvirato che allora reggeva Cosa Nostra e voluto soprattutto da Stefano Bontate, al quale il Sirchia aveva ucciso il suo vice Bernardo Diana .

Ha aggiunto altresì il Buscetta che tali particolari gli vennero confermati anche dagli altri partecipanti alla spedizione.

La concordanza delle dichiarazioni del Vitale e del Buscetta, riscontrate

obiettivamente dall'arresto del Galeazzo in Castelfranco e dai conseguenti accertamenti giudiziari, tolgono ogni dubbio sulla appartenenza del prevenuto alla cosca mafiosa di Porta Nuova, non potendosi inoltre sottacere che la lunga latitanza del Galeazzo, allontanatosi sin dall'agosto 1981 da Carsoli, ove trovavasi in soggiorno obbligato (fasc.pers. f.3), costituisce ulteriore elemento comprovante l'attualita' del suo inserimento in organizzazioni criminali, rivelato dal Vitale e dal Buscetta, il quale ultimo ha ulteriormente riferito che proprio del Galeazzo si servi' da tramite per contattare Giuseppe Gaeta, capo della famiglia di Termini Imerese, perche' costui, che rifiuto' di farlo, si adoperasse per far recuperare ad una sua nipote e al di lei coniuge Insaranto un automezzo che gli era stato rubato. Circostanza questa che riconferma il perdurante inserimento ed il concreto attivarsi dell'imputato nell'ambito di Cosa Nostra anche dopo il suo arresto ed il periodo di detenzione scontata per i noti fatti di Castelfranco Veneto.

Nulla e' invece emerso a carico del Galeazzo in ordine al contestato suo inserimento in traffici di sostanze stupefacenti. Anzi il Buscetta lo ha implicitamente escluso, riferendo che il predetto si lamenta' con lui di non aver ricevuto alcun utile dai traffici illeciti della organizzazione gestiti dal capo famiglia Giuseppe Calo', tanto che per sopravvivere era stato costretto a cercar lavoro presso una officina meccanica milanese.

Va, pertanto, prosciolto l'imputato per non aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 di cui al mandato di cattura 323/84 e rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. con lo stesso mandato contestatigli.

Gallea Bruno Maurizio

Gallea Bruno Maurizio e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237/84 (Vol.1/Z) e deve rispondere del reato di cui al capo N) - artt.110, 81 C.P., 71 e 74 legge n.685/75, in concorso con Nicosia Carmelo e Gammino Gioacchino.

Gallea Bruno Maurizio, gia' coinvolto nel procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46, insieme con Nicosia Carmelo e Gammino Gioacchino quale spacciatore di droga in contatto con gli Anselmo, e condannato ad anni sei e mesi sei di reclusione (Vol.224/A) veniva pesantemente coinvolto nel presente procedimento penale dalle dichiarazioni di Anselmo Salvatore.

Riferiva quest'ultimo: "A Piazza Ingastone mi venne a trovare, un giorno Carmelo Nicosia

e mi propose un affare che poi io realizzai, che consisteva nell'acquisto di un frigorifero e di alcuni banconi. Il Nicosia mi fu presentato da Gallea Bruno. Il Carmelo e il Bruno nelle telefonate intercettate sulla mia utenza si identificano effettivamente in Nicosia Carmelo e Gallea Bruno.

Con costoro e con Salvino (Coniglio) intavolammo anche delle discussioni per operare nel settore degli stupefacenti del tipo leggero (hashish e marijuana).

Chiarisco al riguardo che il Nicosia mi disse di ingaggiare Bruno Gallea utilizzandolo come corriere tra Palermo e Milano per trasportare hashish. Io li spedii da Consiglio e avendo appreso che Salvino si trovava a Salerno ci recammo tutti e tre in quel centro....." (Vol.133 f.337).

Sempre riferendosi al Nicosia ed al Gallea, l'Anselmo precisava come

questi due lavorassero con l'hashish loro fornito da alcuni catanesi e come, per averlo da loro appreso, si servissero per il trasporto degli stupefacenti di un camionista di Campobello di Licata che occultava la merce sotto le balle di paglia (Vol.133 f.325).

Riferiva, inoltre, di una fornitura di hashish che i due dovevano effettuare a Brucia Gaspare e che non era andata in porto (Vol.133 f.292).

Aggiungeva l'Anselmo in un successivo interrogatorio come il Gallea ed il Nicosia settimanalmente si recassero a Desio presso un compaesano del secondo e come una volta avesse visto il Nicosia con un pacchetto di hashish che stava recapitando a Desio ad un suo "compare".

L'Anselmo riferiva, inoltre, che il Nicosia si era recato dal Brucia e dalla Sorrentino, ma ignorava se lo scopo fosse di proporre alla coppia la vendita di eroina o di hashish (Vol.133 f.268).

Sulla base di tali dichiarazioni, il Gallea veniva raggiunto da ordine di cattura n.237 del 23.10.84 con la imputazione di cui agli artt.71 e 74 legge n.685 del 1975, in concorso con Nicosia Carmelo, e Gammino Gioacchino e ignoti, per avere detenuto al, fine di farne commercio, ingenti quantitativi di hashish.

Sentito dal P.M. (Vol.5/Z f.5) il Gallea negava di conoscere il Gammino, il Brucia e la Sorrentino, nonche' di essersi mai accompagnato al Nicosia.

Tali affermazioni, pero', sono del tutto destituite di fondamento dato che proprio nel corso delle intercettazioni telefoniche relative al procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46, emergeva il costante vincolo associativo con il Gammino e con il Nicosia.

L'Anselmo, che molte di dette telefonate intercettate le aveva ricevute sulla sua utenza, ben conosceva i tre personaggi che

rifornivano di droga anche la zona di Canicatti' e di Campobello di Licata.

E, del resto, l'Anselmo non poteva avere nessuna ragione di accusare ingiustamente il Gallea, tant'e' che lo ha sempre tenuto distinto dai trafficanti di eroina e ne ha riferito gli illeciti traffici solo in connessione con la detenzione e vendita di hashish.

Il Gallea, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere del reato contestatogli con l'ordine di cattura sopra menzionato (Capo 35).

Gambino Giacomo Giuseppe

Denunciato con rapporto dei Carabinieri del 25 agosto 1978 ((Vol.1/M) e segg.) quale esponente dei gruppi di mafia piu' legati alla cosca corleonese capeggiata da Luciano Leggio, venne emesso nei suoi confronti mandato di comparizione del 3 novembre 1982, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P..

Successivamente indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.12) + (Vol.124/A f.57), (Vol.124/A f.58), (Vol.124/A f.59), (Vol.124/A f.62) e (Vol.124/A f.105)) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Resuttana ed autore di un tentativo di estorsione nei confronti dei figli Antonino e Benedetto Buscetta, con mandato di

cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatogli il reato di cui all'art.416 C.P., gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 56 e 629 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Indicato quindi da Salvatore Anselmo ((Vol.133 f.236), (Vol.133 f.237), (Vol.133 f.258), (Vol.133 f.274), (Vol.133 f.275) e (Vol.133 f.276) + (Vol.134 f.169), (Vol.134 f.170)), quale abituale fornitore di droga dei trafficanti Giuseppe Spina e Vincenzo Anselmo, venne emesso nei suoi confronti ordine di cattura 237/84 del 23 ottobre 1984 (in procedimento poi riunito ai precedenti), con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.71 legge n.685 del 1975, in relazione alla suddetta specifica circostanza.

E' rimasto latitante.

La sua appartenenza a Cosa Nostra quale fido alleato dei corleonesi e degli esponenti mafiosi a costoro piu' legati risulta da innumerevoli elementi di prova troppo spesso in passato sottovalutati e comunque mai unitamente considerati.

Gia' del Gambino aveva parlato Leonardo Vitale (Fot.452221), indicandolo come membro della famiglia di S.Lorenzo, per interessamento del quale egli aveva ottenuto una guardiania nel cantiere del costruttore Semilia.

In occasione del primo arresto di Leoluca Bagarella, operato dai Carabinieri il 6 agosto 1974, venne accertato che il latitante occupava, insieme alla sorella Antonietta ed al cognato Salvatore Riina, un appartamento della societa' RISA in largo S.Lorenzo n.7, il cui contratto di fornitura di luce elettrica era stato stipulato proprio dal Gambino. Nello stesso edificio altro appartamento contiguo risulta' essere di proprieta' di Francesco Madonia, altro

notissimo pretoriano della cosca liggiana ((Vol.2 f.228) (fot.400603) e rapporto 25.8.1978 in (Vol.1/M) e segg.)).

L'anno precedente, e precisamente il 6 settembre 1973, il Gambino, insieme al predetto Madonia, ai familiari di costui ed a Biagio Martello, era intervenuto in Corleone al matrimonio di Giovanni Grizzafi, nipote di Salvatore Riina per parte di madre (vedi rapporto 25.8.1978 citato).

Il 20 novembre 1978, nel corso di operazione condotta dalla Compagnia Carabinieri di S.Lorenzo, venne accertato che era di proprieta' del Gambino l'autocarro OM targato PA-28459, utilizzato dalla societa' MAGEDI, presieduta da Giuseppe Mandalari (lo stesso della RISA) e di fatto di proprieta' di Francesco Madonia e Giovan Battista Di Trapani (Vol.2 f.228) (Fot.400603).

L'anno precedente, e precisamente il 19 febbraio 1977, il Gambino era stato tratto in arresto in Castelvetro assieme ad Armando Bonanno e Giovanni Leone, quest'ultimo dipendente di Mariano Agate, poi individuato come capo della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, mentre a bordo di una autovettura ed in possesso di armi micidiali sostavano nei pressi della abitazione di Ernesto Cordio, che, secondo notizie raccolte dai Carabinieri, avevano intenzione di uccidere (vedi citato rapporto 25.8.1978).

Venne condannato dal Tribunale di Marsala a pena che e' ben difficile considerare adeguata alla eccezionale gravita' dell'episodio ed alla pericolosita' del Gambino e dei suoi complici.

Giova in proposito ricordare che pochi anni dopo, il 5 maggio 1980, il Bonanno sarebbe stato tratto in arresto nelle ore immediatamente successive all'omicidio in Monreale del Capitano Emanuele Basile, in ordine al quale e' stata ormai accertata

giudizialmente la sua responsabilita' insieme a quella di Giuseppe Madonia, figlio di quel Francesco gia' tanto spesso apparso nel corso di narrazione delle vicende concernenti il Gambino, ovviamente a cagione degli intensissimi legami esistenti fra i suddetti personaggi, tutti costituenti i piu' importanti punti di appoggio dei Corleonesi a Palermo.

Cosi' infatti il Gambino venne definito da Giuseppe Di Cristina nelle note rivelazioni da costui fatte al Brig. Pietro De Salvo ed al Capitano Alfio Pettinato pochi giorni prima di essere ucciso (vedi rapporto 25.8.1978 citato + rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al (Fot.452307) + deposizione Pettinato a (Vol.181 f.250)).

Dichiaro' in quella occasione il Di Cristina che "base di Luciano Leggio in Sicilia.....E' (tra gli altri) Gambino Peppe, calvo e biondo, in atto rinchiuso per

detenzione e porto illegale d'armi nella Casa Circondariale di Trapani o Marsala (la vicenda di cui si e' parlato concernente l'arresto del Gambino in Castelvetro)."

Tommaso Buscetta ha confermato l'appartenenza dell'imputato alla famiglia mafiosa di Resuttana, capeggiata dal Francesco Madonia, ed ha riferito che, secondo quanto appreso da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, "trattasi di pericolosissimo uomo d'onore".

Ha aggiunto che poco prima dell'uccisione del Bontate, il Gambino "ebbe l'impudenza" di recarsi nella pizzeria dei figli Antonio e Benedetto (gestita unitamente al genero Giuseppe Genova) per richiedere il pagamento della "mesata", cioe' della tangente imposta ai negozianti della zona, asserendo che occorreva raccogliere somme per assistere diverse persone che si trovavano detenute. Antonio Buscetta replico' che le sue condizioni economiche non erano tali da consentirgli il pagamento di quanto richiesto ed

il Gambino raccomandando' di riflettere e preannunciando una sua prossima "visita". Tommaso Buscetta che si trovava gia' in Brasile venne del fatto avvertito dal genero Giuseppe Genova, essendo stato nelle more il figlio tratto in arresto per il sequestro Armellini. Raccomando' di dire al Gambino di mettersi telefonicamente in contatto con lui che si sarebbe occupato personalmente della faccenda. Nessuno si fece piu' vedere o sentire, ma non e' fuori proposito ricordare a questo punto che i figli del Buscetta sono scomparsi ed il Genova e' stato ucciso proprio all'interno della pizzeria nel Natale 82.

Trattasi del tentativo di estorsione, condotto con le tipiche manovre ed allusioni mafiose, per il quale si procede nei confronti del Gambino, che per risponderne va rinviato a giudizio, e l'episodio, oltre a dimostrare la particolare arroganza e l'"impudenza" dell'imputato, ben lumeggia il suo ruolo nella sanguinosa lotta intrapresa dai Corleonesi per l'egemonia su Cosa Nostra,

potendo essere considerato anche come una ufficiale apertura delle ostilità nei confronti del Bontate, al quale il Buscetta era notoriamente legatissimo.

L'importanza del prevenuto nell'ambito della organizzazione mafiosa e' stata poi ribadita da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.13), (Vol.125 f.53) e (Vol.125 f.71)), secondo il quale il Gambino sarebbe addirittura divenuto capo della famiglia di S.Lorenzo, assumendo financo un ruolo preminente nella supposta scomparsa di Rosario Riccobono, che gli dava ombra ed era considerato dai Corleonesi elemento sospetto per i suoi pregressi legami col Bontate. E' da notare che il Contorno, parlando del Gambino, lo definisce "il calvo" così come anni prima lo aveva chiamato l'inascoltato Giuseppe Di Cristina.

Il ruolo direttivo assunto dal Gambino nell'ambito della famiglia mafiosa di

appartenenza ed i suoi saldissimi legami coi Madonia, i piu' attivi nel traffico di droga secondo il Buscetta ed il Contorno, induce gia' a ritenere sufficientemente provato anche il suo coinvolgimento nei traffici di sostanze stupefacenti, interessanti tutte le famiglie mafiose e tutti coloro che in esse hanno posizioni di preminenza, secondo gli stessi Buscetta e Contorno.

A carico del Gambino sono state tuttavia ulteriormente acquisite le menzionate dichiarazioni di Salvatore Anselmo, il quale, perfettamente descrivendolo in relazione alle sue caratteristiche fisiche (calvizie), alla sua collocazione nel panorama delle famiglie mafiose (legami con Francesco Madonia), ai suoi trascorsi giudiziari (arresto in Castelvetro insieme ad Armando Bonanno) ed alle parentele (col costruttore Giovanni Pilo, di cui e' cognato), ha riferito di averlo visto personalmente contattare dal fratello Vincenzo, da Giuseppe Spina e da Salvatore Coniglio presso la macelleria di

Calogero Ganci in via Lancia di Brolo ovvero presso una sala di bigliardi nella via Bonincontro e ricevere dai predetti ordinazioni di partite di droga che egli soddisfaceva nel giro di poche ore dopo essersi allontanato a bordo di una autovettura. Ha aggiunto che gli assegni versati al Gambino in pagamento della eroina venivano normalmente negoziati da Giovanni Pilo, che avendone, perche' costruttore edile, un grosso giro apparentemente lecito, poteva piu' facilmente occultarne la fonte.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato il mandato di comparizione precedentemente emesso, e coll'ordine di cattura 237/84.

Gambino Giuseppe

Gambino Giuseppe e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) m.c. n.237/83 per artt.416 C.P. e 75 L.685/75;
- b) o.c. n.286/83 per art. 374 C.P.;
- c) m.c. n.323/84 per artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 L.685/75;
- d) m.c. n.361/84 per omicidio di Girolamo Teresi ed altri e per i connessi delitti.

Nel mandato di cattura n.323/84 si intende assorbito il m.c. n.237/83.

Gambino Giuseppe, cugino di Zanca Carmelo, e' noto per essere stato protagonista di due episodi altamente significativi: il c.d. "blitz di Villagrazia" (summit mafioso scoperto dalla Polizia) e l'omicidio di Pietro Marchese nel carcere dell'Ucciardone.

Proprio a causa dei legami parentali con gli Zanca, e' ben conosciuto da Stefano Calzetta che lo indica, assieme a Labruzzo Mario, come un boss della Guadagna, responsabile, probabilmente, della scomparsa di Lucera Liborio al quale era succeduto nel controllo di detta zona (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.47), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.67). Il Calzetta lo indica anche come assiduo frequentatore di casa Zanca insieme a Mangano Vittorio, Ignazio Pullara', Labruzzo Mario, Profeta Salvatore, Puccio Armando ed altri, nonche' legatissimo ai fratelli Fascella e compare di Tinnirello Giuseppe.

Sinagra Vincenzo lo indica come uno di quelli che, in carcere, gli consigliava di simulare la pazzia (Vol.1/F f.376).

Del ruolo del Gambino nell'omicidio di Girolamo Teresi e dei suoi amici si e' detto parlando dello specifico episodio criminoso. Mariano Marchese, infatti, aveva riferito al Contorno come presenti alla eliminazione dei quattro nel baglio di Nino Sorci erano stati Giovanni e Ignazio Pullara', Franco Adelfio, il fratello di quest'ultimo ed il figlio del fratello di Franco, Giuseppe Gambino (quello del blitz di Villagrazia), Salvatore Profeta, Benedetto Capizzi, Giovanni Adelfio e Pietro Fascella (Vol.125 f.32). V'e' da rilevare come molti di questi personaggi siano gia' stati indicati, come detto, dal Calzetta quali frequentatori assidui di casa Zanca.

Membro della famiglia di Santa Maria di Gesu', di Gambino Giuseppe, detto "u cuvattu", parlava diffusamente anche Salvatore Coniglio.

Salvatore Coniglio, che in un primo tempo lo indica, erroneamente, come "Vernengo

u cuvattu", riferiva come l'imputato, con Bontate Giovanni, Francesco Adelfio, Gianni Pullara' ed altri mafiosi si riunissero nella stessa cella (Vol.206 f.38) e come sempre, all'Ucciardone, insieme a "Peppuccio" Spadaro, Giovanni Di Giacomo "u luongu", Gianni Pullara' avesse percosso selvaggiamente Gerlando ALberti "u paccare'" (Vol.206 f.88).

La sicura affidabilita' del Gambino in seno alla organizzazione criminale si rileva proprio dagli specifici episodi criminosi dei quali e' stato partecipe e per i quali e' stato condannato: non a caso l'imputato era presente nella villa di via Valenza ove fece irruzione la polizia, come pure non a caso a lui venne dato l'incarico di sopprimere Pietro Marchese o bastonare il "paccare'".

L'imputato, quindi, va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10). Del pari va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 71 e 75 legge

n.685/75 (Capi 13, 22), dato che lo stesso si e' sempre associato a personaggi notoriamente impegnati in tale attivita' illecita, quali Franco e Giovanni Adelfio, i fratelli Pullara', gli Zanca ed altri.

Il Gambino va rinviato a giudizio per la soppressione del Teresi ed altri (Capo 89), come pure va rinviato a giudizio per rispondere della frode processuale (Capo 406) essendo stato indicato dal Sinagra Vincenzo come uno dei detenuti che lo istigavano a simulare la pazzia.

Gammino Gioacchino

Gammino Gioacchino, "Iachino", gia' coinvolto nel proc. penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 e prosciolto, e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237 del 23.10.1984 e deve rispondere del reato di cui alla lett.L) artt.110 C.P., 72 legge n.685/75 in concorso con Cillari Gioacchino, nonche' del reato di cui alla lett.N), artt.110, 81 C.P., 71 e 74 legge n.685 del 75, in concorso con Nicosia Carmelo e Gallea Bruno Maurizio.

Anselmo Salvatore, parlando del Gammino ((Vol.7/Z f.278) - (Vol.7/Z f.279) riferiva che:

- Nicosia Carmelo si era recato piu' volte (a Milano) da Brucia Gaspare per recapitare "roba", facendosi accompagnare da Gammino Iachino, macellaio;

- il Nicosia si faceva accompagnare dal Gammino in quanto questi era "pulito" e, cioè, non aveva precedenti penali;

- dal Gammino si faceva accompagnare, facendogli guidare la Mercedes di cui esso Nicosia aveva la disponibilità, almeno nell'autostrada sino a Palermo;

- il Nicosia, presentandoli il Gammino, gli aveva detto che questi era alla ricerca di "roba";

- a seguito di tale richiesta, l'aveva messo in contatto con Cillari Gioacchino il quale gli aveva ceduto un grammo di eroina come campione;

- tale campione era risultato pessimo, tanto che il Gammino telefonando dalla utenza dello zio, aveva specificato che l'eroina "era una merda che non serviva a nulla";

- a Campobello di Licata il Gammino possedeva un camion;

- il Gammino aveva conosciuto anche Gianni Di Giacomo presso il bar "D'Alba" in Palermo;

- non era in grado di dire se con tale camion il Gammino effettuasse trasporti di hashish.

Le precise e dettagliate indicazioni dell'Anselmo portano a ritenere, senza ombra di dubbio, che il Gammino era associato con il Nicosia (e con l'inseparabile amico di questi, Gallea Bruno), nel traffico di stupefacenti (hashish).

Ed, invero, come si puo' rilevare anche dalle posizioni degli altri due complici, i tre erano particolarmente impegnati nel commercio di hashish che trasportavano servendosi di un camionista di Campobello di Licata il quale provvedeva a nascondere la "roba" sotto le balle di paglia.

Vi e' anche il riferimento alla consegna di un grammo di eroina al Gammino da parte di Gioacchino Cillari, campione che, poi, si era rivelato di pessima qualita'.

Il Gammino, sentito dal P.M. (Vol.5/Z f.6), negava

di conoscere i suoi complici, mentre ammetteva di conoscere solo in Nicosia con il quale intratteneva solo rapporti di saluto.

Negava anche il tenore della telefonata nel corso della quale aveva accennato a quella "cosa, che era merda e faceva schifo".

Ed, in realta', l'analisi di tale telefonata operata nell'ordinanza di rinvio a giudizio nel procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (procedimento nel quale il Gambino era stato prosciolto), si adombrava il dubbio che erroneamente i Carabinieri avessero attribuito al Gambino una telefonata che, inserita tra quelle dei Cillari, fosse riferibile agli stessi e che, in particolare, "Iachino" della telefonata fosse non Gammino, ma il Cillari.

Il Gammino, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui alle lettere L) ed N) del citato ordine di cattura n.237/84 (Capi 33, 35).

Ganci Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Ganci, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenza a Cosa Nostra del Ganci e della famiglia mafiosa cui risultava affiliato, con mandato di cattura 323/84, tutti i reati predetti gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., con riferimento alla sua appartenenza a detta associazione mafiosa.

Del Ganci tratta ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga tra la Sicilia e gli USA e le risultanze di quelle indagini forniscono puntuale riscontro alle accuse del Buscetta.

Costui, infatti, ha riferito (Vol.124 f.20) + (Vol.124/A f.75), (Vol.124/A f.80), (Vol.124/A f.108) e (Vol.124/A f.118) che il Ganci, da lui perfettamente riconosciuto in fotografia, e' uomo d'onore della famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato capeggiata da Antonio Salamone, con il quale, essendosi entrambi trasferiti in U.S.A. nel 1968 o 1969, aveva preso a gestire in societa' una pizzeria. Ha aggiunto che in epoca successiva il Ganci si era dedicato al traffico delle sostanze stupefacenti.

Ulteriori notizie sul Ganci emergono dal rapporto del 7 febbraio 1983 ((Vol.30/Q f.1) e segg.) contro Bono Giuseppe ed altri, che diede origine all'operazione di polizia c.d. del blitz di S.Valentino.

Secondo, infatti, le risultanze di talune intercettazione telefoniche espletate nel corso di quelle indagini il Ganci era divenuto in America uomo di fiducia di Giuseppe Bono, capo della sua famiglia mafiosa di Bolognetta e fratello di Alfredo Bono della stessa famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato. Gestiva negli USA capitali del Bono (Vol.30/2 f.29) e rilevava all'aeroporto di New York persone inviate dal Bono negli USA per curare suoi affari (Vol.30/2 f.30). Teneva inoltre intensi contatti, anche societari, con Salvatore Catalano (Vol.30/2 f.69), anch'egli imputato nel presente procedimento, e con Frank Castronovo (Vol.30/2 f.70).

Risulta inoltre aver rilevato la pizzeria "Pizza Boy", già gestita dai fratelli Gambino e da Pietro Inzerillo, fratello di Salvatore, ucciso in America nel corso della "guerra di mafia".

Nel corso di un servizio effettuato il 6 maggio 1981 dalla Polizia USA fu possibile stabilire che il Ganci si incontrava con Giuseppe Bono e con un individuo non identificato che faceva uso dell'autovettura intestata a Salvatore Catalano. E nel corso di analogo servizio effettuato il successivo 19 maggio fu possibile accertare che il Ganci si incontrava con lo stesso Bono e con Salvatore Catalano (Vol.30/2 f.75).

Nello stesso menzionato rapporto del 7 febbraio 1983 sono riportate le risultanze di talune intercettazioni telefoniche (Vol.30/2 f.80) di conversazioni inerenti ad un grave ed allora incomprensibile problema interessante Antonio Salamone ed altri notissimi personaggi di Cosa Nostra, fra cui lo stesso Giuseppe Ganci.

Solo in periodo successivo ed a seguito delle piu' vaste conoscenze acquisite, con la rivelazione del Buscetta, sulla

organizzazione e sulle attivita' della associazione mafiosa, e' stato possibile comprendere appieno il contenuto di quelle conversazioni, la cui interpretazione trovasi esposta nel rapporto a (Vol.181 f.80).

Invero il 21 maggio 1982 venne intercettata una telefonata tra Antonino Salomone, che si trovava in Brasile da tempo, ed Alfredo Bono e dalla stessa si evince che vi e' un problema di contrasti all'interno della famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato, riguardante proprio il Salamone e generato da un personaggio che viene chiamato "il grosso". Alfredo Bono si era recato a Palermo per parlarne con un personaggio con ruolo di preminenza in seno all'organizzazione, il quale ultimo aveva preannunciato che il problema sarebbe stato posto in discussione nel successivo giovedi', riservandosi di dare un giudizio definitivo dopo essersi consultato anche con il proprio "compare" (Vol.181 f.82).

E' intuitivo come il Bono, essendosi recato a Palermo per parlare di un "problema" insorto in seno alla "famiglia" con un personaggio importante, doveva aver parlato con Bernardo Brusca, che in assenza del Salamone sostituiva quest'ultimo alla guida della cosca. Cio' e' comunque confermato da una conversazione del 20 luglio nel corso della quale Antonio Salamone e suo fratello, parlando del personaggio indicato dal Bono, lo chiamano col suo nome e cioè' Bernardo.

Sempre dalla telefonata del 21 maggio si evince come Antonio Salamone e Alfredo Bono si fossero da poco incontrati in una riunione tenutasi a Parigi, alla quale aveva partecipato anche Nicolo' Salamone, nel corso della quale si era discusso di dicerie messe in bocca ad Antonio Salamone da terza persona e da questa riferite al Brusca.

Coinvolto in tale discussione era anche un personaggio soprannominato "il grosso", e

cioe' Giuseppe Ganci, cosi' indicato perche' corpulento. Ed infatti nel corso di detta conversazione lo stesso viene anche indicato come "Pinuzzu". E' stato, per altro, accertato, per mezzo di una ricevuta di pagamento di spese di alloggio pagate a mezzo di carta di credito dell'American Express intestata al Ganci, che lo stesso il 14 maggio 1982, pochi giorni prima della telefonata intercettata di cui trattasi, aveva preso alloggio o a Parigi presso l'Hotel "Fred Meridien", ove di solito si recava anche Antonio Salamone (Vol.181 f.84). E' quindi verosimile supporre che anche il Ganci avesse partecipato alla riunione menzionata nella telefonata.

Individuato nel "grosso" Ganci "Pinuzzu" e nel personaggio importante il Brusca, e' facile poi comprendere come il "compare" di quest'ultimo sia Salvatore Riina, i cui privilegiati rapporti col primo sono stati illustrati da Tommaso Buscetta.

Da successive telefonate intercettate emergono ulteriori particolari sulla vicenda, tra i quali, per quanto riguarda il Ganci, il fatto che sarebbe stato proprio costui a riferire al Brusca le false dicerie sul Salomone (probabilmente l'aver espulso arbitrariamente talune persone dall'organizzazione) e che il Brusca, prendendo a pretesto la vicenda, pretendeva che il Salamonesi "riscattasse" conducendo in Brasile una spedizione criminosa contro una non meglio indicata persona, cui avrebbero partecipato anche Alfredo Bono ed alcuni elementi forniti da "Pine'" (verosimilmente Giuseppe Greco "scarpuzzedda").

La vicenda che sicuramente concerne un tentativo posto in essere dai corleonesi e dei loro accoliti di sbarazzarsi, tramite il Salamone, di Tommaso Buscetta, anch'egli allora residente in Brasile, trovasi piu' esaurientemente esposta nella parte della sentenza dedicata agli omicidi dei parenti di Buscetta, sterminati in Palermo in

quell'epoca. Essa si concluse con l'improvviso rientro in Italia del Salamone, il quale il 25 ottobre 1982 si ripresento' inaspettatamente nel comune ove parecchi anni prima era stato assegnato al soggiorno obbligato e da dove si era arbitrariamente allontanato, cosi' ovviamente cagionando il suo immediato arresto.

In questa sede giova ancora ricordare che nel corso di altre conversazioni telefoniche il Ganci viene astiosamente chiamato dal Salamone "u bufalutu" o "il cornuto di Buffalo", dalla citta' americana di sua residenza, ed accusato di essersi prestato al gioco del Brusca, ovviamente interessato a metterlo in cattiva luce per sbarazzarsi della sua ingombrante presenza sempre alla testa della famiglia mafiosa di S.Giuseppe Jato.

Non vi e' dubbio comunque che il Ganci abbia nel tenebrosa vicenda giuocato un particolare ruolo a favore del gruppo di potere dei corleonesi che mal sopportava il prestigio ancora pressocche' intatto del Salamone e

mirava a stabilire, tramite il fido Bernardo Brusca, la sua assoluta egemonia anche sulla famiglia mafiosa di S.Giuseppe Vato.

Ulteriori elementi probatori a carico del Ganci emergono dalle indagini condotte dalla Questura di Roma, che ne ha riferito con rapporto del 27 novembre 1984 (Vol.200 f.142), concernente gli enormi investimenti immobiliari effettuati dall'imputato anche in Italia, servendosi della collaborazione del cugino Vito Ganci, che e' stato infatti indiziato di reato (Vol.186 f.26).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gariffo Carmelo

Nipote ex sorore di Provenzano Bernardo e Salvatore, dei quali il primo noto esponente di spicco della famiglia mafiosa di Corleone - aderente all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" - Gariffo Carmelo fa' la sua prima apparizione nel mondo imprenditoriale palermitano occupandosi della "MEDISUD S.r.l.", di cui e' socio lo zio Provenzano Salvatore, fratello del piu' noto Bernardo , tratto in arresto nel dicembre 1983.

Ma le mansioni in seno alla predetta Societa' e la disponibilita' di mezzi finanziari non sono certamente quelle di un semplice addetto, se e' vero che il Gariffo Carmelo, dopo avere tentato la fortuna in Germania insieme allo zio Salvatore, rientrava in Italia e, mentre il congiunto diventava azionista della "MEDISUD S.r.l.", lo stesso Gariffo prendeva alloggio in un

lussuoso appartamento in via Alcide De Gasperi 53 in Palermo (dove lo zio abitava altro appartamento al 6° piano) e disponeva di un'autovettura di grossa cilindrata. Peraltro, che il Gariffo Carmelo fosse divenuto "longa manus", dopo l'arresto dello zio Salvatore, del più famoso congiunto Provenzano Bernardo e ne curasse gli interessi in seno alla suddetta società è confermato, fra l'altro, dal tenore di alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza installata nei locali della società da cui si evincono chiaramente contatti del Gariffo con diverse persone che usano frasi certamente convenzionali quali:.....Io devo cambiare l'olio alla macchina....."oppure" per quel trasporto....." (Vol.8/T f.376), (Vol.8/T f.384) tenuto conto che la "Medisud" non si occupava di certo né di servizi per autovetture né di mezzi di trasporto.

A cio' si aggiunga che, di seguito a tali telefonate, sono stati controllati, facendone oggetto di relazione di servizio, incontri tra il Gariffo e alcuni individui in circostanze di tempo e di luogo inusuali e sospette (Vol.8/T f.375) e (Vol.8/T f.380).

Sulla scorta degli accertamenti svolti dagli inquirenti veniva emesso mandato di cattura n.140/84 del 24/4/1984 nei confronti del Gariffo Carmelo cui si contestava il reato p. e p. dall'art.416 bis 1, 2, 3, 6 comma c.P..

Interrogato, l'imputato ha negato l'addebito assumendo di non svolgere alcuna attivita' alle dipendenze della " Medisud S.r.l." nei cui locali casualmente si era alcune volte portato nella sua qualita' di agente di commercio; escludeva, altresì, di avere mai trattato, insieme al Provenzano Salvatore e per conto della Medisud, l'acquisto di 15 tumuli di terreno in agro di Castelbuono per la somma di Lit.300.000.000

(Vol.10/T f.120) - (Vol.10/T f.125).

Le discolpe dell'imputato non possono trovare ingresso processuale perche' in contrasto con le chiare e non equivoche risultanze processuali che hanno consentito di evidenziare come il Gariffo Carmelo si occupasse attivamente degli affari gestiti dalla Medisud S.r.l., di cui e' socio lo zio Provenzano Salvatore e nei cui locali veniva contattato telefonicamente da diverse persone e, di conseguenza, fosse sicuramente inserito nell'associazione criminosa facente capo a Provenzano Bernardo nel cui ambito ha effettuato, per conto del predetto, investimenti di danaro certamente provenienti da attivita' illecite; ed infatti la natura delittuosa o, comunque, non lecita dell'attivita' svolta dal Gariffo e' dimostrata dal tenore delle frasi, sicuramente convenzionali, scambiate con i suoi interlocutori, dai suoi movimenti circospetti e incontri segreti con individui di cui non ha saputo o voluto indicare le generalita' nonche' dalla disponibilita' di

ingenti mezzi finanziari che, certamente, non gli provengono dall'asserita, ma solo labilmente, attivita' di rappresentante di commercio.

Appare, pertanto, aderente alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, nello stato di custodia cautelare in cui versa, per rispondere dei reati contestatigli con il mandato di cattura gia' ricordato e con quello emesso nei suoi confronti il 29/9/1984 (n.323/84) a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso sulla esistenza di una organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" a cui e' affiliata la "famiglia" facente capo a Provenzano Bernardo (capi 1, 10, 13, 22).

Garro Gaetano

Nei confronti di Gaetano Garro venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 142/83 del 27 luglio 1983 per il reato di omicidio di Alfio Ferlito e varie imputazioni minori connesse, a seguito delle dichiarazioni accusatorie del detenuto Francesco Greco, che sosteneva di aver ricevuto in proposito le confidenze di Pietro Quartarone.

Gli atti vennero quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio, che già da tempo procedeva per l'omicidio del Ferlito. Nei confronti del Garro, ben presto escarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, non venne emesso alcun mandato.

Delle vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si è in quella sede rilevato che non va attribuito alcun credito al Greco,

per altro smentito dal Quartarone in sede di confronto, stante l'assoluta inverosimiglianza di quanto dallo stesso riferito.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 dell'epigrafe contestatigli col menzionato ordine di cattura 142/83.

Gasparini Francesco

A seguito del suo arresto, operato presso l'Aeroporto Orly di Parigi il 10 novembre 1981, ove, provenendo dalla Thailandia, venne sorpreso in possesso di 4,500 chilogrammi di eroina, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982 e mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7, 17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza appositamente dedicata alle indagini conseguenti al suo arresto e, quindi, ai traffici di droga di Gaspare Mutolo e della "famiglia" di Riccobono Rosario.

In questa sede giova ricordare che l'imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria internazionale, oltre a dare compiuta contezza delle proprie responsabilita', chiamo'

in correita' numerosi coimputati ed in particolare riferi' di aver rivestito il ruolo di "uomo di fiducia" di Gaspare Mutolo, da egli stesso indicato quale "braccio destro" del boss mafioso Rosario Riccobono.

I contatti col Mutolo, secondo il Gasparini, erano divenuti particolarmente intensi allorché costui gli aveva esposto la necessita' di intraprendere nuovi rapporti con la Thailandia, al fine di assicurare continuita' al reperimento di eroina, oggetto principale del traffico gestito dalla "famiglia" mafiosa del Riccobono. Infatti la scoperta di numerose raffinerie operanti nel palermitano per la trasformazione della morfina di base in eroina aveva comportato la sospensione di tale attivita', ritenuta ormai troppo pericolosa. Da qui la necessita' di acquistare sul mercato thailandese eroina gia' raffinata e pronta per la commercializzazione.

L'incarico specifico conferito dal Mutolo al Gasparini fu, secondo costui, quello di prendere contatti col

fornitore orientale, il coimputato Koh Bak Kin, col quale avvenne un primo incontro in Giulianova, proprio alla presenza del Mutolo, che servi' a gettare le basi del nuovo canale di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Nell'ottobre del 1981 il Gasparini, come ha dichiarato, compi' un primo viaggio a Bangkok per contattare ivi il Kin.

Da costui ricevette successivamente in Roma la consegna di circa 4 Kg di morfina base, che lo stesso Gasparini consegnò a Palermo ai fratelli Michele e Salvatore Micalizzi, dai quali ricevette, quale prezzo per la fornitura, lire 200 milioni in contanti, successivamente cambiati in dollari presso il coimputato Michele Minesi.

Dopo un secondo incontro in Giulianova, sempre su indicazione del Mutolo, il Koh Bak Kin ed il Gasparini si recarono a Palermo per partecipare ad una riunione nel corso della quale vennero gettate le basi dell'ambizioso progetto relativo alla

importazione, via mare, di centinaia di chili di eroina. Ad essa parteciparono anche Rosario Riccobono, Benedetto Santapaola ed i fratelli Micalizzi.

L'arresto del Gasparini al termine di uno dei viaggi effettuati in Thailandia per trasportare medi quantitativi di droga, gli impedì ovviamente di partecipare alla realizzazione del suaccennato progetto, che non venne tuttavia abbandonato dall'organizzazione, essendo stato egli sostituito da Fioravante Palestini, anch'egli però arrestato in Egitto il 24 maggio 1983 mentre a bordo della nave Alexandros G. trasportava ben 233 chili di eroina thailandese diretta alla organizzazione siciliana.

Le dichiarazioni del Gasparini, come sopra sinteticamente esposte, hanno trovato puntuale riscontro in quelle del Koh Bak Kin, anch'esso dopo il suo arresto decisi a collaborare con la Giustizia, nonché nei minuziosi accertamenti disposti a tale fine e tutti risoltisi con esito positivo, come

dettagliatamente viene riferito nella richiamata parte della sentenza, dove inoltre le dichiarazioni medesime sono state analiticamente esaminate.

L'imputato, reo confesso, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti e di traffico di tali sostanze, contestatigli come ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Non sussistono invece seri elementi per ritenere che egli con il Mutolo ed i suoi complici sia sia associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga ed anzi il suo comportamento processuale, caratterizzato da un notevole spirito di collaborazione che ha fornito un importante e significativo contributo alle indagini, porta già' da se' ad escludere che il Gasparini sia stato organicamente inserito nella associazione mafiosa del Riccobono.

Trattasi con ogni evidenza di uno di quei trafficanti con i quali, secondo quanto

concordemente dichiarato da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, possono nel commercio della droga associarsi gli "uomini d'onore" senza che cio' comporti loro organico inserimento nell'associazione mafiosa.

Va, pertanto, il Gasparini prosciolto dal reato di associazione per delinquere contestatogli come al capo 7 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Gelardi Mario

Gelardi Mario e' stato raggiunto dal mandato di cattura n. 323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n. 685/75.

Con rapporto in data 8.2.83 (Vol.1/Rb) la Squadra Mobile ed il Gruppo Operativo dei CC. di Palermo denunciavano Riccobono Rosario ed altri, tra i quali Gelardi Mario, siccome responsabili dei reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e art.75legge n. 685/75.

Il collegamento del Gelardi con ambienti mafiosi veniva, innanzitutto, evidenziato dal fatto che lo stesso era cognato di Madonia Francesco, al quale, tra l'altro, aveva prestato la sua Fiat 124 targata PA 296026 con la quale il Madonia ed altri congiunti si erano recati al matrimonio, celebratosi in Corleone, tra Provenzano

Giovanna Maria e Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore. Alla cerimonia, inoltre, avevano partecipato anche personaggi importanti come Martello Biagio, Gambino Giacomo Giuseppe ed altri, tutti imputati nel presente procedimento penale.

Il Gelardi, poi, sempre con Madonia Francesco e con Di Trapani Giovan Battista, ha costituito la S.p.A. "MA.GE.DI", il cui collegio sindacale, manco a dirlo, era presieduto dal commercialista Mandalari Giuseppe.

Il Tribunale di Palermo - sezione Misure di prevenzione - chiamato a decidere sulle proposte di sottoposizione a misure di prevenzione avanzate contro Di Trapani Giovan Battista e lo stesso Gelardi Mario, osservava come, da un attento esame dei bilanci della MA.GE.DI, si evinceva che l'utile netto, dal 1974 al 1978, si era aggirato da poco più di un milione a lit. 4.200.000 e che tale utile era impensabile potesse consentire la "sopravvivenza" dei tre soci e di ben sei dipendenti, tutti regolarmente stipendiati.

Da cio' il Tribunale rilevava come la predetta Societa' nascondesse, in realta', una complessa rete di traffici illeciti collegati a soggetti privi di scrupoli ed altamente antisociali ((Vol.1/Rb f.167) e segg.).

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.81) il Gelardi chiariva come fosse legato al Madonia e al Di Trapani da vincoli di parentela, essendo il primo suo cognato e il secondo suo cugino. Aggiungeva che la MA.GE.DI aveva cessato da due anni la propria attivita' a causa di vicende giudiziarie legate proprio alla appartenenza della stessa ai predetti soci.

Tali essendo le risultanze processuali, va rilevato come in esse non possano ravvisarsi elementi di responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati contestatigli.

Nessun concreto elemento di appartenenza a "Cosa Nostra" e' emerso, come pure non sono emersi episodi specifici che possano collegare il Gelardi al traffico di stupefacenti.

La partecipazione alla MA.GE.DI, pero', ha una sua rilevanza penale in quanto, proprio attraverso tale Societa' - priva di utili e con numerosi dipendenti - il Gelardi ha impiegato capitali del Madonia e del Di Trapani, capitali di sicura provenienza illecita, dato il coinvolgimento dei predetti soci nella organizzazione mafiosa e, in particolare, del Madonia nel traffico di stupefacenti.

E, del resto, il Gelardi - che ha sempre gravitato in ambienti mafiosi - non poteva ignorare come il cognato ed il cugino investissero nella MA.GE.DI somme non certo provenienti da loro attivita' lecite e, pertanto, la sua partecipazione a tale societa' va qualificata come attivita' di ricettazione.

Prove ulteriori della connessione "economica" tra il Gelardi e i Madonia sono chiaramente indicate nella scheda bancaria di Madonia Francesco.

Il Gelardi, infatti, il 28.12.77 ha tratto sul suo c/c un assegno bancario di lire 10.000.000 negoziato da Liccardo Pasquale,

mentre all'ordine di Liccardo Lorenzo (fratello di Pasquale) ha tratto il 19.9.79 un assegno di lit. 1.485.660.=

L'imputato, il 29.9.78, ha negoziato un assegno circolare di lit. 3.000.000= emesso all'ordine di Gallo Michele. Tale assegno e' stato richiesto da Filippone Gioacchino contestualmente ad altro assegno di lit. 5.000.000 negoziato da Mineo Giovanni, cugino di Mineo Antonio.

Gelardi Emanuela ha negoziato un assegno bancario di lit. 7.000.000= tratto da Castronovo Carlo sul suo c/c, come pure ha tratto un assegno di lire 2.400.000= all'ordine della "GRINTA" di Lucio Tasca e di Greco Giuseppe di Michele.

Tutto cio' mostra come il Gelardi avesse rapporti con personaggi legati al contrabbando ed ai Madonia.

Il Gelardi, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt 81 cpv,. 648 C.P. per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di procurarsi un profitto, ricevuto

denaro proveniente dai delitti contestati a  
Madonia Francesco, Greco Michele e Di Trapani  
Giovan Battista in Palermo, nel 1976 e  
successivamente; così qualificati i reati di  
cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. contestatigli  
con il mandato di cattura n. 323/84.

L'imputato, inoltre, va prosciolto dai  
reati di cui agli artt. 71 e 75 legge n. 685/75,  
per non aver commesso il fatto.

Genovese Salvatore

A seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, che rilevava la sua appartenenza ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che si era resa responsabile dell'illecita importazione dal Marocco di Kg.600 circa di hashish, con mandato di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982, vennero all'imputato in esame contestati il reato di cui all'art.71 legge n.685 del 1975 (capo 27 dell'epigrafe) nonché il reato di cui 416 C.P. (capo 8) per essersi associato, secondo le accuse del Di Natale, con Nunzio Salafia, Antonino Ragona e Sebastiano Pandolfo, al fine di commettere piu' delitto contro la persona ed il patrimonio.

Con lo stesso mandato di cattura 388/82 gli venne inoltre contestato, in concorso con Benedetto Santapaola, Nunzio Salafia ed

il Ragona, il reato di omicidio di Alfio Ferlito, e vari reati connessi, essendo emersi, sempre dalle dichiarazioni del Di Natale, elementi di sua responsabilita'.

Con mandato di cattura 416/82 del 26 ottobre 1982 gli vennero ancora contestati i reati di detenzione e porto illegale d'armi, sequestro di persona e minaccia grave in danno di Armando Di Natale, il quale aveva altresì rivelato di essere stato trattenuto contro la sua volonta' in un villino di Floridia e gravemente minacciato dal Salafia, dal Genovese, dal Ragona e dal Pandolfo in relazione a contrasti insorti nella banda a seguito della illecita importazione di hashish dal Marocco.

Sempre in relazione a quest'ultimo episodio gli venne anche contestato, con mandato di cattura 461/82 del 25 novembre 1982, il reato di cui all'art.75 legge n.685 del 1975 (capo 18 dell'epigrafe).

Essendosi inoltre accertato che per l'omicidio del generale Dalla Chiesa erano state usate armi parzialmente identiche a quelle

utilizzate per l'omicidio di Alfio Ferlito, con ordine di cattura 197/82 dell'11 ottobre 1982 e mandato di cattura 319/83 del 9 luglio 1983, gli vennero contestati i delitti di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 legge n.685 del 1975 nonche' l'omicidio del generale Dalla Chiesa e vari reati connessi.

Del Genovese trattano ampiamente le parti della sentenza dedicate agli omicidi di Alfio Ferlito e del generale Dalla Chiesa e si e' in quella sede innanzi tutto rilevato che sono tutt'altro che univoci gli elementi probatori raccolti a suo carico in ordine all'imputazione di omicidio di Alfio Ferlito.

Invero sono stati da un lato accertati i sicuri collegamenti del Salafia, alla cui banda egli apparteneva, con Benedetto Santapaola, coimputato del crimine, ed e' stato rivelato dal Di Natale che quando il delitto fu commesso a Palermo il Genovese, col Ragona ed il Salafia, non si trovava a Siracusa.

Successivamente, inoltre, il Salafia avrebbe minacciato il Di Natale dicendogli che gli avrebbe fatto "fare la fine di Alfio Ferlito".

Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal coimputato Concetto Tarascio, il Salafia non si trovava a Palermo nel giorno della uccisione del Generale Dalla Chiesa, per la quale vennero utilizzate armi parzialmente identiche a quelle impiegate per l'altro crimine, sicche' appare ben difficile ipotizzare che egli abbia partecipato ad uno solo di essi, e cio' vale ovviamente anche per gli altri componenti, come il Genovese, della sua banda.

Ed e' stato altresì rilevato che le prove indubbiamente acquisite dei collegamenti del Salafia, e della sua banda, con personaggi mafiosi non sono sufficienti a dirimere il dubbio se essi siano indice di appartenenza alla mafia ovvero costituiscano espressione di rapporti che spesso si intrecciano fra associazioni criminali pur senza determinarne la fusione.

L'imputato va, pertanto, prosciolto per insufficienza di prove dai reati contestatili ai capi 1, 10, 13, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231 dell'epigrafe, tutti addebitatigli anche per la sua supposta appartenenza alla associazione mafiosa poi identificata in Cosa Nostra.

Ne consegue la dichiarazione di incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine a tutte le altre imputazioni (capi 8, 18, 27, 407, 408, 409 e 410 dell'epigrafe), per le quali questa Autorita' giudiziaria ha proceduto nel presupposto della loro connessione soggettiva ed oggettiva con gli omicidi ed i reati associativi di cui ai capi dell'epigrafe precedentemente richiamati.

Invero, prosciolto il Genovese da questi ultimi delitti, e' venuta meno ogni ragione di connessione degli altri, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti di cui al capo 18 dell'epigrafe) risulta il Siracusa commesso.

Vanno, pertanto, trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti (previa acquisizione di copia dei medesimi al presente procedimento), specificamente indicati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito, concernenti i reati di cui ai capi 8, 18, 27, 407, 408, 409 e 410 dell'epigrafe, ascritti al Genovese, come da mandati di cattura 388/82, 416/82 e 461/82.

Geraci Antonino detto "Nene" n.2.1.1917

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.18), (Vol.124 f.19), (Vol.124 f.85) e (Vol.124 f.88) + (Vol.124/A f.68), (Vol.124/A f.91) e (Vol.124/A f.104)) quale capo della famiglia mafiosa di Partinico e membro della Commissione di Cosa Nostra, organo presso cui era stata deliberata la consumazione dei piu' gravi delitti di mafia, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 nonche' numerosissimi omicidi ritenuti consumati su mandato di detta Commissione e vari reati minori connessi.

Con mandato di cattura 418/84 del 4 dicembre 1984 e 58/85 del 16 febbraio 1985 gli venne altresì ricontestato il delitto di omicidio del Capitano Mario D'Aleo (e quelli connessi), con le opportune modifiche rese necessarie da precedenti errori materiali del precedente mandato, e contestato il delitto di omicidio (e quelli connessi) del Prof. Paolo Giaccone, anch'esso ritenuto consumato su mandato della Commissione.

Con mandato di cattura n.97/85 del 28.3 85 gli fu infine contestato il reato di omicidio di Vittorio Ferdico, collegato a quello del dr. Giorgio Boris Giuliano, precedentemente addebitatogli.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Buscetta ne' alcun altro dei suoi coimputati, ad eccezione di alcuni compaesani, e di essere comunque estraneo ad ogni organizzazione criminosa.

L'affermazione del prevenuto di non conoscere ne' il Buscetta ne' alcuno degli altri coimputati deve, innanzi tutto, ritenersi decisamente menzognera, poiche' dal rapporto dei

Carabinieri di Roma del 25 febbraio 1967 contro Davi' Pietro ((Fot.451255), (Fot.451411)) gia' risultava il Geraci presente a Roma presso l'Hotel Cesari il 6 febbraio 1962 insieme a Domenico Coppola (nipote di Frank Coppola) e Gaetano Badalamenti, mentre nel giorno successivo risultavano presenti nello stesso albergo Tommaso Buscetta e Giacinto Mazzara, come piu' esaurientemente esposto nella parte della presente sentenza dedicata alla c.d. "guerra di mafia" (Capitolo primo).

Al Geraci inoltre aveva gia' accennato Giuseppe Di Cristina nelle sue note rivelazioni fatte al Capitano Pettinato poco prima di essere ucciso (vedi rapporto Carabinieri 25.8.1978 in ((Vol.1/M) e segg.) + rapporto Carabinieri 21.6.1978 al (Fot.452307) + deposizione Pettinato a (Vol.181 f.250)), riferendo che una delle principali "basi di Luciano Leggio in Sicilia" era "Iraci Nene' o Nini', che dispone a Partinico di un deposito di droga".

Il Buscetta ha ribadito la qualita' di "uomo d'onore" del Geraci, (che ha riconosciuto in fotografia), il suo ruolo di capo della famiglia di Partinico (ora pero' sostituito a causa della sua eta' avanzata dall'omonimo Antonino Geraci fu Francesco), la sua qualita' di membro della Commissione dal 1975 ed i suoi strettissimi legami con i corleonesi.

In particolare ha riferito il Buscetta di aver appreso da Gaetano Badalamenti che del Geraci si fidava ciecamente Salvatore Riina e che per quest'ultimo Partinico e' uno dei luoghi maggiormente ospitali.

E tali legami, gia' affermati dal Di Cristina e dal Buscetta ribaditi, traspaiono altresì dalle dichiarazioni di Vincenzo Marsala ((Vol.199 f.6), (Vol.199 f.83) e (Vol.199 f.84)), il quale ha riferito di aver assistito nel 1981,

essendo al seguito del padre Mariano, ad una riunione della famigerata Commissione, notando l'arrivo di Salvatore Riina, che era accompagnato da un uomo che ha meticolosamente descritto nelle sue fattezze fisiche, riconoscendolo in fotografia proprio nel Nene' Geraci.

Salvatore Contorno, ancora, ha confermato ((Vol.125 f.15), (Vol.125 f.18), (Vol.125 f.73) e (Vol.125 f.158)) l'appartenenza del Geraci alla famiglia mafiosa di Partinico e la sua qualita' di capo di essa, fino al momento in cui venne sostituito dal piu' giovane omonimo, nonche' il suo ruolo di membro della Commissione di Cosa Nostra.

Le suddette reiterate, concordanti e circostanziate dichiarazioni hanno trovato ampio riscontro nelle risultanze dei documenti acquisiti e delle espletate indagini bancarie.

Ed invero le utenze telefoniche del Geraci risultano annotate, insieme a quelle

di numerosi altri autorevoli esponenti di Cosa Nostra, in agenda del mafioso Carmelo Colletti, recentemente ucciso nell'agrigentino (Vol.198 f.265).

Le indagini bancarie hanno consentito di accertare rapporti intercorsi tra il Geraci e Gaetano Tinnirello, autorevole esponente della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, e con Leonardo Greco, mafioso di Bagheria e grossissimo trafficante di sostanze stupefacenti. Ai movimenti finanziari riconducibili a tale traffico riconducono inoltre una serie di assegni bancari negoziati dal Geraci e provenienti da tale Italo Altobelli da Torre Annunziata, detto "o professore", personaggio coinvolto in indagini concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e droga.

Per altro, il coinvolgimento dell'imputato in esame nel traffico degli stupefacenti discende, secondo le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, dal suo stesso

preminente ruolo nell'ambito della sua famiglia mafiosa e dell'intera Cosa Nostra, essendo tutte le famiglie cointeressate a tale traffico e nell'ambito di esse tutti coloro che rivestono ruoli direttivi.

Va pertanto rinviato a giudizio il Geraci per rispondere dei reati di cui agli art.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli col mandato di cattura 323/84 (capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe).

Altre parti della sentenza si occupano delle varie specifiche imputazioni addebitategli e, per le considerazioni in quelle sedi espresse, l'imputato va altresì rinviato a giudizio per per rispondere dei reati di cui ai capi 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,  
183, 184, 185, 186, 187, 202, 203, 204, 205,  
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218,  
219, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,  
233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,  
244, 245, 246, 249, 250, 255, 256, 257, 258,  
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 e 266  
dell'epigrafe.

Vanno invece stralciati gli atti relativi  
ai reati di cui ai capi 143, 144, 167, 168, 216,  
217, 251, 252, 253, 254, 267, 268 e 269  
dell'epigrafe.

Geremia Francesco

Il Geremia e' imputato di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 9 e 20 dell'epigrafe); nei suoi confronti il P.M. di Roma aveva emesso l'ordine di cattura n.1135/83 del 22.11.1983, ma successivamente ne aveva disposto l'escarcerazione per mancanza di sufficienti indizi (Fot.116817).

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 28- capitolo 4-), le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui il traffico anche internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

In questo contesto, nei confronti del Geremia era stata accertata una frequenza di contatti col coimputato Cannizzaro Umberto, cui faceva da autista e del quale e' nipote; era stata registrata anche una telefonata in cui una donna (identificata nell'odierna imputata Haigler Montecillas Cocau Patricia Aurelia) gli aveva chiesto "un po'..... di Coca Cola" (Fot.114754).

Senonche', e' stato accertato che la donna, come la stessa ha riferito nel suo interrogatorio, aveva chiesto al Geremia di procurarle della cocaina perche' ne aveva fatto la conoscenza in una discoteca romana ed avevano, insieme, "sniffato" cocaina procurata da un amico del Geremia ((Fot.116669) - (Fot.116670)).

Questi elementi, sono, da soli, del tutti inidonei a sostenere l'accusa di appartenenza del prevenuto all'associazione come sopra individuata e, pertanto, il Geremia deve essere prosciolto con formula ampiamente liberatoria.

Gheorgulis Charalampos

Nei confronti di Charalampos Gheorgulis venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7,17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata, tra l'altro all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese.

Il Gheorgulis era uno dei componenti dell'equipaggio del natante, identificato ed arrestato alla Polizia egiziana.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da

Gaspere Mutolo e, pertanto, sussistono a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti comprendente i menzionati Mutolo e Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi col suddetto sequestro di 233 Kg. di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato coi predetti associato al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente essere il Gheorgulis rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 7.

Gherokunas Dimitrios

Nei confronti di Dimitrios Gherokunas venne emesso mandato di cattura 389/83 del 27 agosto 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 (capi 7,17 e 40 dell'epigrafe).

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata tra l'altro all'arresto in Egitto in data 24 maggio 1983 di Fioravante Palestini ed al contestuale sequestro della nave Alexandros G., a bordo della quale egli si trovava con un carico di ben 233 chilogrammi di eroina purissima di origine thailandese. Il Gherokunas era il comandante del natante, identificato ed arrestato dalla Polizia egiziana e quindi inspiegabilmente rilasciato ed allontanatosi con la nave.

Nella richiamata parte della sentenza e' stato dimostrato che il carico di eroina era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione siciliana capeggiata da

Gaspare Mutolo ed e' stato altresì illustrato il misterioso doppio giuoco condotto dal Gherokunas, che, se da un lato appare come uno degli organizzatori della spedizione, dall'altro fu proprio l'informatore che consentì alla Polizia greca di seguire tutto il percorso del carico (che nei suoi contatti con il tenente Paulos Bograkos, il Gherokunas sosteneva però di essere oro di contrabbando), localizzarlo nel canale di Suez e consentirne il sequestro da parte degli egiziani.

L'imputato, contattato in Grecia, dal Maggiore Stefano Pitino, che ne ha riferito con relazione di servizio (Vol.82/R f.2), ha spontaneamente affermato, confermando quanto rivelato dal tenente greco Bograkos, del quale era l'informatore, di essere stato ingaggiato da Fotos Palmios, con il quale si era recato nel marzo 1983 a Zurigo per ricevere il denaro necessario per il viaggio; che, partito da Eleusi il 4 aprile 1983 era

giunto il 3 maggio successivo al largo della Thailandia, ove due pescherecci lo avevano avvicinato trasbordando undici cartoni controllati da Fioravante Palestini, anche'egli salito sulla Alexandros G.. Il carico era poi quello sequestrato in Egitto, dopo che ivi il natante era giunto, al termine del viaggio durante il quale da parte del Gherokunas, via radio ed a mezzo di terze persone, erano state costantemente fornite notizie al Bograkos.

Il Gherokunas tuttavia ha tentato di far credere di essersi reso conto solo in un secondo tempo di essere stato arruolato per un traffico internazionale di stupefacenti ma la sua tesi appare del tutto inverosimile e fra l'altro in contrasto con quanto alla Polizia italiana, che lo ha contattato in Egitto, dichiarato dal Palestini, il quale ha riferito di essersi nel marzo 1983 in Atene incontrato col Gherokunas ed il Palmos, che gli avevano affidato l'incarico di recarsi a Bangkok e contattare Koh Bak Kin

per avvertirlo del giorno in cui sarebbe arrivata al largo della Thailandia la nave destinata a trasportare il carico di eroina.

Sufficienti prove, pertanto, sussistono a carico dell'imputato in ordine alla contestata sua partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti facente capo ai menzionati Mutolo e Koh Bak Kin ed al contestato traffico di droga conclusosi col sequestro dei 233 Kg. di eroina.

Non sussiste invece alcun elemento che induca a ritenere si sia l'imputato associato coi predetti al fine di commettere delitti anche diversi dal traffico di droga e va, pertanto, egli prosciolto dal relativo addebito.

Deve conseguentemente il Gherokunas essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 17 e 40 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 7.

Giacalone Filippo

Indicato da Tommaso Buscetta ((Vol.124 f.12), (Vol.124 f.29), (Vol.124 f.85) e (Vol.124 f.86) + (Vol.124/A f.61), (Vol.124/A f.91) e (Vol.124/A f.105)) quale ex rappresentante della famiglia mafiosa di S.Lorenzo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Gia' Leonardo Vitale (Fot.452221) lo aveva indicato come rappresentante della famiglia di S.Lorenzo ed unitamente ad altri esponenti mafiosi di quella zona risulta esser stato

coinvolto in numerosissime indagini concernenti anche gravi delitti di sangue (vedi rapporto Carabinieri 25.8.1978 in ((Vol.1/M) e segg.).

Secondo il Buscetta, il Giacalone succedette a Mariano Troia come capo della famiglia di S.Lorenzo ed entro' a far parte della Commissione di Cosa Nostra sin quando nel 1978 se ne persero le tracce. Della sua scomparsa il Buscetta apprese nel 1980 da Stefano Bontate. Il suo posto nella Commissione venne preso da Francesco Madonia mentre della famiglia assunsero la "reggenza" i Pedone, sancendo l'alleanza coi Corleonesi, oppostisi al Giacalone per il legame che lo univa al loro piu' strenuo avversario, Stefano Bontate.

Gia' infatti, in occasione dell'omicidio del Maresciallo Sorino si era profilata l'esistenza di un asse Bontate - Giacalone, dato che quest'ultimo, ignaro dell'omicidio commesso nel suo territorio ad iniziativa dei liggiani, ne era rimasto adontato al pari del "principe di Villagrazia", che in un

primo tempo lo aveva ritenuto responsabile dell'assassinio.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.13) ha confermato l'appartenenza a Cosa Nostra del Giacalone e la sua scomparsa e probabile soppressione intorno al 1978.

Tuttavia in difetto di prova sicura circa la sua morte e sussistendo invece sufficiente dimostrazione della sua partecipazione e del suo ruolo preminente nell'associazione mafiosa, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984.

- Pag.5.511 -

Gitto Luciano

Vedere scheda di Aurispa Carlo.

Giuliano Salvatore

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff. 117, 121, 144, 168) quale componente della banda criminale operante alle dipendenze di Filippo Marchese e responsabile, tra l'altro, della rapina in danno di Gaetano Marabeti e del furto in danno di Edoardo Piraino, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 288/83 del 2 gennaio 1984, mandato di cattura 33/84 del 2 febbraio 1984 e mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., la rapina ed il furto suddetti ed altri reati minori connessi.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra, della cosca criminale capeggiata da Filippo Marchese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre

1984, riconsstatigli tutti i suddetti reati, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Sinagra ne' alcuno dei suoi coimputati ad eccezione di Cosimo Raccuglia, a lui legato da vincoli di parentela.

Secondo il Sinagra, invece, il Giuliano, impiegato postale, e' uno dei basisti utilizzati dalla banda per la consumazione di grossi furti e rapine. E fu, secondo detto coimputato, proprio il Giuliano a segnalare la possibilita' di compiere una grossa rapina alla Stazione Centrale che frutto' ai malviventi un bottino di circa un miliardo. Essa venne consumata il 15 giugno 1977 presso l'Ufficio raccomandate di Poste Ferrovia ed il Giuliano, denunciato e tratto a giudizio, venne con sentenza del Tribunale di Palermo del 25 maggio 1979 assolto con ampia formula. ((Vol.78 f.78) + (Vol.1) a

(Vol.8/N)). Non e' stato quindi possibile, per la preclusione di cui all'art.90 C.P.P., ricontestare all'imputato tale episodio criminoso nonostante i nuovi elementi di prova emersi dalle dichiarazioni del Sinagra.

Si rimanda alle parti della sentenza dedicate all'esame dei singoli episodi delittuosi per quanto attiene alle imputazioni di rapina, furto ed altro ascritte al Giuliano.

In questa sede va altresì aggiunto che secondo il Sinagra fu proprio il prevenuto ad indicargli fisicamente, senza però fargliene il nome, il basista di altra rapina consumata presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli, della quale altresì si occupa la presente sentenza. Ed ha riferito ancora il Sinagra di avere presentato il Giuliano a Sebastiano Lombardo, gestore della sala di trattenimenti Happy Days ove l'imputato aveva intenzione di tenere un ricevimento per festeggiare una ricorrenza familiare. Nel corso

di uno dei suoi interrogatori il Giuliano ha ammesso di aver festeggiato presso il suddetto locale la prima comunione di uno dei suoi figli, così fornendo riscontro alle dichiarazioni del Sinagra, che però ha continuato a sostenere di nemmeno conoscere.

Per altro della conoscenza fra il Sinagra ed il Giuliano ha anche riferito l'imputato Salvatore Di Marco, ((Vol.34/F f.234) (Vol.34/F f.235) (Vol.34/F f.244) (Vol.58 f.83) (Vol.58 f.84) (Vol.58 f.85)), il quale, pur non sapendo riferire nulla circa la partecipazione del Giuliano medesimo agli episodi delittuosi narrati dal Sinagra, ha dichiarato di avere visto i due assieme spesso in Piazza S.Erasmo, anche presso Cosimo Raccuglia, ed ha altresì aggiunto che, arrestati entrambi, si erano trovati, dopo il periodo di isolamento nella medesima cella e che

dal Giuliano si era visto rivolgere insistenti domande circa il contenuto dei suoi interrogatori al P.M. ed al Giudice istruttore, all'evidente scopo di accertarsi se lo stesso Di Marco avesse dichiarato alcunché di pregiudizievole per lui e per gli altri aderenti alla cosca.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84 (che ha per questa parte integrato ed assorbito tutti i precedenti) ad eccezione delle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Manca infatti del tutto negli atti processuali qualsiasi elemento che induca a ritenere l'inserimento del Giuliano nei traffici di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attività'.

E d'altra parte la posizione non certamente di rilievo dallo stesso occupata in seno alla cosca di Corso dei Mille porta ad escludere che lo stesso possa esser stato

partecipe dei traffici di droga posti in essere  
da Filippo Marchese e dagli adepti di maggior  
spicco della cosca medesima.

Giunta Antonino

Con rapporto dell'8/2/1983 a firma congiunta del dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo e del comandante della I<sup>a</sup> Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo, veniva denunciato in stato di arresto, Giunta Antonino, perche' ritenuto responsabile, insieme ad altre 39 persone, del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 bis C.P.) per avere fatto parte dell'organizzazione criminosa, facente capo al noto Riccobono Rosario, rappresentante della famiglia mafiosa di Partanna ((Vol.1 f.78) e segg.).

Interrogato l'11/2/1983, Giunta Antonino respingeva l'addebito mossogli assumendo di conoscere il Riccobono Rosario perche' marito di una sorella della propria moglie e di averlo frequentato compatibilmente con il di lui stato di latitanza; di avere appreso dallo stesso, in occasione di una visita

resa alla cognata Rosalia (moglie del Riccobono Rosario), che era stata intestata a suo nome una potente autovettura Alfa Romeo, quella stessa che aveva veduto posteggiata davanti la villa del Riccobono; di avere preteso e ottenuto che, al piu' presto, il veicolo fosse intestato ad altra persona.

All'esito dell'interrogatorio, veniva convalidato l'arresto dell'imputato il quale, tramite il suo legale, proponeva ricorso per riesame del provvedimento di convalida davanti il competente Tribunale che, con ordinanza del 21/2/1983, accoglieva il ricorso disponendo l'immediata scarcerazione del Giunta Antonino se non detenuto per altra causa (Vol.1/RB f.470) e (Vol.1/RB f.471).

Cio' premesso, va rilevato che le emergenze processuali non hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico del Giunta in ordine al reato contestatogli; invero, non possono ritenersi tali ne' la intestazione dell'autovettura Alfa 6, adoperata da persone gia' denunciate e

arrestate per vari delitti (come il Di Giacomo Giovanni e il Romano Matteo) ne' il rapporto di affinita' (sia pure improprio) tra lo stesso e il Riccobono Rosario, che hanno sposato due sorelle; a cio' si aggiunga che non e' stata acquisita la prova di un eventuale consenso prestato dal Giunta Antonino all'intestazione in capo allo stesso dell'autovettura di cui sopra (anzi e' da escludersi tale possibilita', atteso che il Giunta ottenne che il veicolo fosse "volturato", ad altra persona (Vol.1/RB f.467) ne' della conoscenza da parte dello stesso Giunta degli usi cui la vettura doveva essere adibita.

Pertanto, gli elementi di cui sopra non sono tali da poter far ritenere provato l'inserimento dell'imputato nella consorteria mafiosa facente capo al Riccobono Rosario; conseguentemente, va dichiarato non doversi procedere nei confronti del Giunta Antonino in ordine alle imputazioni contestategli con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 10 e 13).

Giustolisi Antonietta

Nei confronti della Giustolisi il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 della epigrafe) e, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti a Capuano Mario e Cordaro Giuseppe (capo 50); gli atti, poi, sono stati trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti

fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala.

Per i particolari, si rinvia a quanto si e' esposto nella parte seconda, capitolo quarto.

La valutazione della posizione di Giustolisi Antonietta non puo' prescindere da quella del marito, Ierna Salvatore ("zio Turi"), e del figlio, Ierna Michele, poiche' il nucleo familiare degli Ierna, come esattamente osservato dalla Guardia di Finanza, costituiva, in Roma, punto di appoggio dei Ferrera e degli altri membri dell'organizzazione e gli Ierna, inoltre, sono sicuramente coinvolti nel traffico di stupefacenti, come risulta ampiamente provato dalle intercettazioni telefoniche e dalle altre indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria di Genova. E, ad avviso di questo Ufficio, e' stata proprio la mancata considerazione unitaria del ruolo svolto da tutta la famiglia degli Ierna ad indurre il Tribunale della liberta' di Roma, pur ritenendo per Ierna Michele il ruolo di corriere nella consegna a Capuano

Mario di una partita di cocaina, a valutare insufficienti gli indizi della sua partecipazione all'associazione dei Ferrera ((Fot.117150) - (Fot.117163)).

Che l'abitazione degli Ierna costituisse il punto d'incontro a Roma dei consociati e che ivi i Ferrera alloggiassero durante le frequenti permanenze nella Capitale e' ampiamente dimostrato dalle intercettazioni telefoniche.

Si richiamano, in proposito, le telefonate in cui Dattilo Sebastiano chiedeva di Giuseppe Ferrera ((Fot.114634), (Fot.114729), (Fot.114802)); quella in cui una donna cercava di Giovanni Rapisarda in casa Ierna (Fot.114631); quella fra Giovanni Rapisarda e Bonica Marcello, il quale era nell'abitazione di Ierna (Fot.114672); quella fra Carmelo Savoca (da casa Ierna) e

la propria utenza telefonica in Catania (Fot.114672); quella di Murabito Concetto con Ierna Salvatore (Fot.114728); quella in cui Nino (verosimilmente Antonino Ferrera) cerca "Franchitto" (Francesco Cannizzaro) a casa Ierna (Fot.114668). Inoltre, a Catania, venivano registrate telefonate dalla utenza intestata ad Ierna Michele con Spataro Benedetto e Savoca Carmelo (Fot.114788).

E' stato provato incontestabilmente, inoltre, che i Ferrera alloggiavano, a Roma, a casa Ierna. Infatti, da casa Ierna, il 24.2.1983 "zio Turi" prenotava due biglietti per il volo Roma - Zurigo (Fot.114669) per l'indomani e, il 26.2.1983, Nino Ferrera telefonava e chiedeva ad Antonietta Giustolisi che mandasse qualcuno a prenderlo all'Aeroporto (Fot.114673), dove in effetti veniva rilevato, insieme con Pippo Ferrera, verosimilmente da Franco

Cannizzaro (Fot.114673). Va richiamata, altresì, la telefonata a casa Ierna, dopo l'arrivo dei Ferrera dalla Svizzera, di un certo "Santo" che chiedeva dello "zio Turi", al quale la Giustolisi rispondeva che il marito era uscito con "cavadduzzu" (Fot.114675).

Il coinvolgimento degli Ierna nel traffico degli stupefacenti e', poi, ampiamente documentato dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini svolte dai CC. di Genova, da cui risulta che, tramite gli Ierna, pervenivano ai siciliani Mario Capuano e Cordaro Giuseppe ingenti partite di sostanze stupefacenti.

Si riporta la telefonata del 10.3.1983 fra Ierna Salvatore e Mario Capuano (Fot.114679).

M: Zio Turi, che cosa mi ha combinato|

T: Perche'?

M: Quelle camicie sono scure e non sono bianche.

T: Ma ..... e quello che ti (inc.le) ..... io.

M: No, no, no|

T: Come no!

M: La rimanenza di quelle camicie che mi ha dato  
Franco (o Santo)

T: No, no. Va bene.

M: E'la stessa cosa .... la stessa cosa precisa.

T: Si'?

M: Si'!

T: Chiudi Mario, va!

M: Come?

T: E che devi fare?

M: Che devi fare .... non lo so. Aspetti. Scriva  
questo numero di telefono venti, ventotto,  
cinquantaquattro, zerodieci. Telefoni verso  
le due e mezza (010-202854).

Il numero formato corrisponde all'utenza  
installata presso Cordaro Giuseppe, vicolo  
Vegetti, n.14/r- Genova".

E, il 16.3.1983, il Capuano telefonava a  
casa Ierna per avere conferma della partenza per  
Genova di Michele Ierna (Fot.114733).

Il 16.5.1983, preannunciata da una  
telefonata di un uomo, alle cinque del mattino

giungeva a casa dagli Ierna una Alfa Sud targata GE e, a partire da quello stesso pomeriggio, si registravano delle telefonate fra Giustolisi Antonietta e Mario Cordaro da cui si ricava, senza alcun dubbio, che gli Ierna avevano effettuato, quella mattina, una consegna di stupefacenti ((Fot.114734) - (Fot.114736)).

"Alle ore 16,22, un uomo chiamava la Giustolisi:

U: Senta un po' ..... Ma gliele avete date a quello stamattina?

G: Aspetta un po'. Che dice?

U: Le camicie le avete date a quello ligure?

A: Si...

U: E non si e' ritirato ancora....

A: No...

U: Non lo so.....

A: Senti, vuoi dire chi ha sbagliato?

U: No, no .... Il fatto e' che se ne e' scappato addirittura.....

A: Si'?

U: Eh, lo so. Va bene. Arrivederci.

Ma gia' in precedenza la la Giustolisi aveva chiamato, alle ore 12,51, l'utenza genovese (Fot.202854) intestata a Cordaro Giuseppe :

"A: C'e' Mario ?

U: Chi e' quella di stamattina? Mario ancora non e' venuto.

A: Ah, va bene, telefono dopo.....

U: Senta un po' signora..... E' successo qualcosa?

A: No, no ..... volevo sapere se erano arrivate le camicie.

U: (inc.le).....le camicie non sono arrivate ancora.

A: Ah. Lo so.....

U: Va bene, va bene, telefoni piu' tardi.....

Poi finalmente alle ore 16,00 lo stesso uomo che aveva chiamato poco prima avvertiva che il ritardo era stato causato da un guasto.

U: Pronto... si e' rotta la macchina per strada.

A: Si'.....

U: Tutto a posto..... era sbagliato quello che avevo detto io..... la macchina.

A: Si e' rotta?

U: Si', tranquilla tutto a posto. L'abbiamo riparata subito, subito".

Vanno ricordate, altresì, le telefonate registrate dai CC. di Genova fra Giustolisi Antonietta, Cordaro Giuseppe, Capuano Mario ed Ierna Salvatore ((Fot.114736) - (Fot.114740)) in cui si discuteva di "pacchettini", "camicie", importo della "bolletta del telefono" e da cui si deduce che vi era contrasto sul peso effettivo degli stupefacenti consegnati.

Gli interrogatori di Giustolisi Antonietta ((Fot.117067) - (Fot.117070); (Fot.122324) - (Fot.122326)), Ierna Salvatore ((Fot.116860) - (Fot.116863); (Fot.122312) - (Fot.122313) ed Ierna Michele ((Fot.116847) - (Fot.116848));

(Fot.122328) - (Fot.122329)) sono cosi' infarciti di menzogne e di reticenze che, senza che valga la pena di confutarli analiticamente, costituiscono la migliore riprova della fondatezza delle accuse a loro carico.

I prevenuti, pertanto, debbono essere rinviati a giudizio per rispondere di tutti i reati agli stessi contestati.

La difesa di Ierna Michele ha presentato una istanza di stralcio della posizione di quest'ultimo per connessione col procedimento penale, pendente davanti al tribunale di Genova, contro Capuano Marioed altri (Fot.129194); tale istanza, tuttavia, non puo' essere accolta, poiche' la posizione degli Ierna (e non del solo Ierna Michele) e' intimamente connessa con quella degli altri membri dell'organizzazione dei Ferrera e deve essere, pertanto, unitariamente valutata.